

COMUNE DI ALTOPIANO DELLA VIGOLANA

STATUTO COMUNALE

Adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 44 del 30.12.2015 Comune di Vigolo Vattaro.

Adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 41 del 28.12.2015 Comune di Centa San Nicolò.

Adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 38 del 28.12.2015 Comune di Bosentino

Adottato con delibera del Consiglio Comunale n.32 del 29.12.2015 Comune di Vattaro

Modificato con decreto del Commissario Straordinario n. 57 del 04.03.2016

Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 12.02.2026

INDICE

1. PREMESSA	6
2. CENNI STORICI.....	6
2.1 L'ALTOPIANO DELLA VIGOLANA.....	6
2.2 BOSENTINO	7
2.3 CENTA SAN NICOLÒ	9
2.4 VATTARO.....	10
2.5 VIGOLO VATTARO	12
3. PRINCIPI ISPIRATORI.....	13
TITOLO I – IDENTIFICAZIONE E PRINCIPI	14
<i>ART. 1 IDENTIFICAZIONE DEL COMUNE</i>	14
<i>ART. 2 STEMMA DEL COMUNE</i>	14
<i>ART.3 GONFALONE E DISTINTIVO DEL SINDACO</i>	14
<i>ART. 4 PRINCIPI ISPIRATORI, FINI E OBIETTIVI PROGRAMMATICI</i>	15
<i>ART. 5 DIRITTO DEI CITTADINI ALLA PARTECIPAZIONE ALLA VITA POLITICA ED AMMINISTRATIVA..</i>	16
<i>ART. 6 INFORMAZIONE DEI CITTADINI</i>	17
<i>ART. 7 PUBBLICITA' DEI REGOLAMENTI</i>	18
<i>ART. 8 USO CIVICO</i>	18
TITOLO II - LA PARTECIPAZIONE	18
CAPO I - DEFINIZIONE.....	18
<i>ART. 9 PARTECIPAZIONE POPOLARE.....</i>	18
<i>ART. 10 REGOLAMENTO</i>	19
<i>ART. 11 STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE</i>	19
<i>ART. 12 RICHIESTA DI INFORMAZIONE, PETIZIONE E PROPOSTA.....</i>	19
CAPO III - CONSULTAZIONE POPOLARE	20
<i>ART. 13 CONSULTAZIONE POPOLARE</i>	20
<i>ART. 14 ASSEMBLEA POPOLARE</i>	20

<i>ART. 15 CONSULTAZIONE ON LINE</i>	<i>20</i>
<i>ART. 16 INDAGINI STATISTICHE</i>	<i>21</i>
<i>ART. 17 CONSULTE E CONFERENZE</i>	<i>21</i>
<i>ART. 18 CONSULTE TERRITORIALI</i>	<i>21</i>
<i>ART. 19 COMITATI DEI CITTADINI.....</i>	<i>22</i>
<i>ART. 20 CONSULTA DEI GIOVANI</i>	<i>22</i>
CAPO IV – REFERENDUM.....	23
<i>ART. 21 REFERENDUM PROPOSITIVI E CONSULTIVI.....</i>	<i>23</i>
<i>ART. 21 BIS REFERENDUM CONFERMATIVO STATUTARIO</i>	<i>24</i>
<i>ART. 22 ESCLUSIONI.....</i>	<i>24</i>
TITOLO III - GLI ORGANI DI GOVERNO.....	25
CAPO I - CONSIGLIO COMUNALE	25
<i>ART. 23 ATTRIBUZIONI</i>	<i>25</i>
<i>ART. 24 IL CONSIGLIERE INCARICATO</i>	<i>26</i>
<i>ART. 25 IL CONSIGLIERE DELEGATO.....</i>	<i>26</i>
<i>ART. 26 LINEE PROGRAMMATICHE</i>	<i>27</i>
<i>ART. 27 CONVOCAZIONE E COSTITUZIONE</i>	<i>27</i>
<i>ART.28 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO</i>	<i>28</i>
<i>ART. 29 GRUPPI CONSILIARI.....</i>	<i>28</i>
<i>ART. 30 CONFERENZA DEI CAPI GRUPPO</i>	<i>29</i>
<i>ART. 31 I CONSIGLIERI</i>	<i>29</i>
<i>ART. 32 INIZIATIVA E DELIBERAZIONE DELLE PROPOSTE</i>	<i>30</i>
<i>ART. 33 COMMISSIONI CONSILIARI</i>	<i>30</i>
CAPO II - IL SINDACO.....	30
<i>ART. 34 IL SINDACO</i>	<i>30</i>
<i>ART. 35 DELEGHE</i>	<i>32</i>
<i>ART. 36 VICE SINDACO</i>	<i>32</i>
CAPO III - LA GIUNTA COMUNALE.....	32

<i>ART. 37 COMPOSIZIONE</i>	<i>32</i>
<i>ART. 38 ATTRIBUZIONE DELLE GIUNTA</i>	<i>33</i>
<i>ART. 39 FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA COMUNALE</i>	<i>34</i>
<i>ART. 40 MOZIONE DI SFIDUCIA</i>	<i>34</i>
TITOLO IV - ELEZIONI, NOMINE E DESIGNAZIONI.....	34
<i>ART. 41 PRINCIPI.....</i>	<i>34</i>
<i>ART. 42 ESCLUSIONE DELLE CAUSE DI INCOMPATIBILITA' ED INELEGGIBILITA'</i>	<i>35</i>
TITOLO V - GARANZIE.....	35
<i>ART. 43 IL DIFENSORE CIVICO.....</i>	<i>35</i>
<i>ART. 44 OPPOSIZIONI E RICORSI</i>	<i>36</i>
TITOLO VI - ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI	36
<i>ART. 45 PRINCIPI ORGANIZZATIVI</i>	<i>36</i>
<i>ART. 46 ORGANIZZAZIONE</i>	<i>37</i>
<i>ART. 47 SEGRETARIO COMUNALE</i>	<i>37</i>
<i>ART. 48 RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO.....</i>	<i>38</i>
TITOLO VII - ATTIVITA'	38
CAPO I - PRINCIPI GENERALI	38
<i>ART. 49 ENUNCIAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI</i>	<i>38</i>
<i>ART. 50 CONVOCAZIONI E COMUNICAZIONI</i>	<i>38</i>
<i>ART. 51 DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI ED ALLE INFORMAZIONI.....</i>	<i>38</i>
CAPO II - L'ATTIVITA' NORMATIVA	39
<i>ART. 52 I REGOLAMENTI.....</i>	<i>39</i>
<i>ART. 53 LE ORDINANZE</i>	<i>39</i>
<i>ART. 54 SANZIONI AMMINISTRATIVE</i>	<i>39</i>
CAPO III - IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO.....	39
<i>ART. 55 PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO.....</i>	<i>39</i>
<i>ART. 56 REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO.....</i>	<i>39</i>
CAPO IV - INTERVENTI ECONOMICI	40

<i>ART. 57 PRINCIPI</i>	40
TITOLO VIII - CONTABILITA' E FINANZA	40
<i>ART. 58 PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA – CONTROLLO</i>	40
<i>ART. 59 GESTIONE – CONTROLLO</i>	40
<i>ART. 60 LA GESTIONE DEL PATRIMONIO</i>	40
<i>ART. 61 SERVIZIO DI TESORERIA</i>	41
<i>ART. 62 IL REVISORE DEI CONTI</i>	41
TITOLO IX - I SERVIZI PUBBLICI	41
<i>ART. 63 PRINCIPI</i>	41
<i>ART. 64 TARIFFE</i>	41
<i>ART. 65 PARTECIPAZIONE A SOCIETA' DI CAPITALI</i>	42
TITOLO X - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	42
<i>ART. 66 REVISIONE DELLO STATUTO</i>	42
<i>ART. 67 NORME TRANSITORIE</i>	43
<i>ART. 68 DISPOSIZIONI FINALI</i>	43

1. PREMESSA

Con il referendum consuntivo tenutosi il 7 giugno 2015 i residenti nei Comuni di Bosentino, Centa S. Nicolò, Vattaro e Vigolo Vattaro hanno espresso la volontà popolare di istituire con il 1 gennaio 2016 il nuovo Comune Altopiano della Vigolana con capoluogo nell'abitato di Vigolo Vattaro, mediante la fusione dei quattro comuni originari.

I consigli comunali di Bosentino, Centa San Nicolò, Vattaro e Vigolo Vattaro hanno approvato la domanda di fusione in base all'articolo 23 della legge regionale 9 dicembre 2014, n.11, rispettivamente con deliberazione n. 3 dd. 2 marzo 2015, n. 7 dd. 2 marzo 2015, n. 2 dd. 2 marzo 2015 e n. 2 dd. 3 marzo 2015.

La Giunta provinciale di Trento ha espresso parere favorevole sulla domanda per l'istituzione del nuovo Comune di Altopiano della Vigolana mediante fusione dei Comuni di Bosentino, Centa San Nicolò, Vattaro e Vigolo Vattaro con deliberazione n. 437 del 16 marzo 2015, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 7 novembre 1950, n. 16 e s.m.

Il Comune è stato quindi istituito con L.R. 24 luglio 2015 n. 7.

Il processo di fusione è stato preceduto da un ampio dibattito e confronto tra le Amministrazioni in carica le quali hanno poi sottoscritto il Documento di chiusura, approvato dai rispettivi Consigli Comunali, in cui sono puntualizzati gli accordi per la creazione del nuovo comune. Con tale Documento le Amministrazioni si sono impegnate ad adottare lo Statuto del nuovo ente entro il 31 dicembre 2015, fissando alcuni principi ispiratori, tra i quali: "consentire rappresentatività negli organi e partecipazione (Giunta, consiglio e municipi) di soggetti espressione di tutti i Comuni di origine, che delinea le caratteristiche fondamentali del nuovo ente, tale rappresentatività è assicurata per il Consiglio Comunale solamente nel primo mandato in ossequio alle disposizioni della vigente legge regionale; prevedere nello Statuto del nuovo Comune la nomina della Giunta inserendo almeno un componente in rappresentanza di ogni ex Comune (1 Bosentino, 1 Centa San Nicolò, 1 Vattaro e 1 Vigolo Vattaro); garantire la condivisione dei Comuni promotori delle regole fondamentali del nuovo Statuto con l'impegno alla sua adozione entro il 31.12.2015; dare rilievo e dignità ad ognuno dei Comuni di origine prevedendo la possibilità di riunioni degli organi collegiali anche al di fuori della sede legale e mantenendo punti di copertura per i servizi a contatto con il pubblico su tutto territorio comunale".

2. CENNI STORICI

2.1 L'Altopiano della Vigolana.

Le prime notizie documentarie riguardanti la sella della Vigolana, una valle preglaciale sospesa tra la conca del lago di Caldonazzo e il profondo solco dell'Adige, risalgono alla fine del XII o all'inizio del XIII secolo; ci mostrano comunità che appaiono già "adulte" e ci parlano di un castello (quello di Vigolo Vattaro) al centro di una zona di un certo interesse strategico perché il valico permetteva di raggiungere Trento dalla Valsugana evitando l'attraversamento del Perginese.

Nel 1214 il principe-vescovo Federico Vanga affidò alla comunità di Vigolo Vattaro il castello perché venisse ricostruito (dopo la distruzione operata dalle truppe di Ezzelino da Romano), destinandovi un gastaldo. Il castello si trovava in posizione particolarmente felice perché costituiva un efficace sbarramento della strada di valico che allora passava da Bosentino a Vigolo rimanendo alta sulle pendici della Marzola. All'inizio del Duecento gli abitanti di Vigolo erano dunque in grado di assumersi collettivamente l'onere della ricostruzione del castello. Bosentino e Migazzone, nella seconda metà del XII secolo, erano invece stati capaci di tener testa ai signori di Caldonazzo, difendendo i propri diritti sulla "Costa Cartura", un'area montuosa da localizzarsi nella zona di Folgaria. La prima notizia di Vattaro

risale invece al 1208, quando è menzionato un Martino figlio di Branco da Vattaro che consegnò al vescovo beni che erano stati di sua proprietà, ricevendoli in feudo. Qualche anno dopo, nel 1220, anche gli abitanti di Bosentino, Migazzone e Vattaro ottennero dal vescovo Alberto di Ravenstein di poter possedere comunitariamente il proprio castello (con tutta probabilità quello posto sul “Doss del Castelar”), come già facevano quelli di Vigolo. Il centro gravitazionale della zona era la città di Trento ma l’area era anche all’incrocio di poteri diversi: se infatti dal punto di vista politico era inclusa nel principato vescovile di Trento, dal punto di vista ecclesiastico era la propaggine occidentale della diocesi di Feltre ed in particolare una porzione della vasta pieve di santa Maria di Calceranica. Tale situazione sarebbe mutata solo nel 1785, quando tutta la Valsugana passò alla diocesi di Trento. Storia diversa è quella degli insediamenti sparsi sul fianco destro dell’alta valle del torrente Centa, nati forse solo nel corso del XII. Alcune testimonianze del 1192 ci portano a considerare la zona nel contesto di un’immigrazione terziaria (cfr. Desiderio Reich) di boscaioli e contadini provenienti da aree di lingua tedesca e chiamati a colonizzare gli altipiani del Trentino meridionale. Bisogna giungere al XIV secolo per trovare tracce della presenza a Centa di una comunità consistente. Risale al 1315 infatti un documento ove si stipula una convenzione con Vattaro. Nel 1442, nel corso di una lite con gli uomini di Lavarone a proposito delle contribuzioni alla sede giurisdizionale di Caldonazzo (pioveghi) venne menzionato un documento di un secolo prima nel quale si fissava che Centa avrebbe dovuto contribuire per due terzi e Lavarone per un terzo. Il fatto che alla meta del secolo XV Centa cercasse (con un certo successo) di riequilibrare le proporzioni, rivela però come la linea di tendenza demografica andasse a favore dei villaggi sull’altipiano. Proprio per quanto riguarda la popolazione possiamo desumere dalla documentazione vescovile i primi dati quantitativi sul popolamento dell’area: nell’elenco del 1387 Vigolo Vattaro contava 30 fuochi tanti quanti Vattaro, Bosentino e Migazzone messi assieme. I secoli seguenti sono segnati a alcuni fatti storici fondamentali: ricordiamo solo che nel 1496 Vigolo approvava la sua “Carta di Regola”, oggi conservata nell’Archivio di Stato per la necessità di codificare l’insieme di regole orali. Per quanto riguarda la vita religiosa le chiese dei comuni dell’Altipiano, dipendenti come detto dalla pieve di Calceranica, nacquero come “cappelle” e solo in epoca relativamente recente vennero riconosciute parrocchie (Vigolo Vattaro si staccò dalla chiesa pievana nel 1822. Vattaro divenne autonoma da Vigolo Vattaro nel 1919 e Bosentino ottenne l’indipendenza da Calceranica nel 1956, Centa nel 1919). Il periodo napoleonico portò sull’Altipiano i passaggi di truppe con i relativi problemi legati alle requisizioni ed ai soprusi. Nel luglio del 1800 l’abitato di Vigolo Vattaro fu devastato da un incendio che distrusse un terzo delle case. La storia ottocentesca dell’Altipiano, dopo l’inserimento della regione trentina nel Land tirolese, non sembra aver avuto i connotati dell’originalità. Come in tutto il Trentino si ebbe un certo sviluppo economico dovuto sia all’industria delle stoviglie che a quella della seta. Vigolo contava una grande Filanda, di proprietà in un primo tempo dei conti Bortolazzi e di seguito della famiglia francese Pajenne, che dava lavoro a tutto l’altipiano. A ciò corrispose una notevole crescita demografica, soprattutto nella seconda metà dell’ottocento. Vigolo che aveva circa 500 abitanti nella metà del 1500 arrivò a quota 1800 nel 1885 e proporzionale fu la crescita della popolazione di Vattaro e Bosentino. Centa contava 300 abitanti nella metà del 1500 per raggiungere quota 969 nel 1850 e l’incredibile cifra di 1650 nel 1909. L’ondata migratoria verso il Sudamerica ebbe il suo apice negli anni dal 1865 al 1890 con la partenza di quasi un terzo della popolazione eccezion fatta per i residenti del Comune di Vattaro che grazie alla loro attività di “provetti idrici” furono risparmiati dalla necessità di emigrare stabilmente nelle Americhe”. (*Bibliografia: I nomi locali dei Comuni di Bosentino – Centa San Nicolò – Vattaro – Vigolo Vattaro. Provincia Autonoma di Trento, Servizio beni librari e archivistici: 2002*)

2.2 Bosentino

Bosentino con il suo nucleo più antico di Migazzone, situato ad un’altitudine di 688 m.s.l., si adagia ai lati estremi di una conca a forma di anfiteatro, i cui margini degradano dolcemente verso il centro; questo avvallamento era sede, un tempo di un lago di origine glaciale. Il paese è posto al margine orientale

dell'Altopiano della Vigolana, estrema propaggine sud-orientale della Marzola (mt. 1.738) con pregevole affaccio sul sottostante Lago di Caldonazzo (mt. 450 s.l.m.).

Costituito da due centri abitati, Bosentino e Migazzone, presenta radici che si perdono in epoca preromana. Anche i nomi dei nuclei risalgono a tale epoca con derivazione etrusca: Bosentino da "buccina" (strumento a fiato) oppure da "buxus" (bosso, arbusto), Migazzone da "mugo".

Sin dall'ottavo secolo a.c. vi fu infatti un'infiltrazione di popolazioni etrusche, poi vennero i galli cenomani e successivamente la conquista romana. Notizie storiche fanno cenno all'esistenza di un antico castelliere nella zona denominata "Castelar", una piccola collina che culmina in un cocuzzolo rotondeggiante, delle dimensioni ridotte, le cui pendici scendono ripidissime verso il torrente Mandola.

In epoca romana, la località era interessata da un ramo della Via Claudia Augusta Altinate; a cavallo fra l'asta dell'Adige e la Valsugana. Sconosciuta è la data di erezione della fortezza del Castelar mentre pare certo che essa sia stata distrutta nel 1256 dalle orde di Ezzelino da Romano in marcia verso Trento, castello che non venne più ricostruito.

Dell'invasione barbarica del quinto secolo d.C. è rimasto un considerevole numero di tombe barbariche (conservate presso i musei trentini) ed i resti dell'equipaggiamento di un guerriero longobardo. La dominazione longobarda lasciò tracce profonde nell'amministrazione politica; ne fu tipico residuo l'istituzione della "gastaldia", formula che nei tre paesi dell'altopiano si conservò fin quasi all'era moderna. Infatti nel 1242 nel castello di Vigolo risiedeva un gastaldo ed anche Bosentino, assieme a Migazzone e Vattaro, formava il centro di una gastaldia con un proprio castello.

Nel 1020 Bosentino e Migazzone passarono con Trento sotto la competenza del Principe Vescovo, era l'inizio del principato vescovile.

Nel XII secolo Bosentino e Migazzone possedevano una vasta porzione di pascolo sulla "Costa Cartura", la pendice della Vigolana compresa tra Folgaria e Centa. Testimonianze storiche, a fondamento della vivacità ed intraprendenza della comunità, attestano che dopo aver tagliato le piante, dissodato il terreno, averlo coltivato ed utilizzato per il pascolo delle proprie mandrie, venne dato in affitto alle popolazioni locali ricavandone risorse per il paese. Nel 1215 il Vescovo Vanga acquistò la Costa Cartura dai bosentini e migazzoni per insediarvi dei coloni che coltivassero stabilmente la zona e la presidiassero.

E' storicamente certo che i due nuclei abitati di Bosentino e Migazzone ebbero molto presto delle norme costituenti l'embrione di una vita civica istituzionalizzata: la "regola". Tracce di queste norme consuetudinarie si hanno in un primo documento del 1260, vennero quindi tramandate oralmente fin oltre il XVI secolo. Tali norme erano scrupolosamente rispettate, riguardavano la strutturazione degli organismi amministrativi, le precauzioni di fronte a pericoli e calamità, usi e costumi nel regolare strade e campagne, penalità per furti di modeste proporzioni. Le stesse furono poi successivamente determinate, come risulta da un documento del 1560 nella "Carta delle Regole".

Questo non era altro che il primo statuto, il primo fondamento del vivere comunitario. La storia attesta che esso fu steso l'undici agosto del 1560 dalla popolazione convocata a Regola Generale nella piazza all'ombra del gelso e che acquisì l'approvazione ancora nello stesso anno dal Principe Vescovo. La prima stesura del 1560 contava 57 articoli ma poi nel 1573 ne vennero aggiunti ulteriori 3.

Nel 1741 la comunità di Bosentino e Migazzone acquistò un edificio da adibire a "loco proprio di ritrovarsi a far la loro Regola". Questa prima casa del comune era situata in prossimità della Chiesa nel centro del paese ma di dimensioni e consistenza molto ridotta.

All'inizio del diciannovesimo secolo e specificatamente nel 1805, nel periodo della dominazione napoleonica, le Regole e le Assemblee comunali vennero definite "illecite combriccole di popolo" e come tali abolite. Vennero soppresse, "come incompatibili e anomali" le Regolanie minori e maggiori. Le

piccole comunità furono aggregate alle maggiori per formare un unico comune. Anche Bosentino non fu indenne a questa innovazione e fu aggiunto a Vigolo Vattaro unitamente a Vattaro. Il ritorno però sotto la giurisdizione austriaca nell'anno 1813 riportò i tre paesi all'antica suddivisione.

Anche durante il periodo fascista Bosentino, nel 1928 venne aggregato al Comune di Vigolo Vattaro divenendone una frazione. Riacquistò il rango di Comune nel 1946.

Nel dopoguerra, Bosentino seguì le vicende degli altri paesi limitrofi, dapprima con le difficoltà economiche generate dal conflitto bellico e dalla povertà diffusa e quindi la successiva rinascita economica fino al tempo attuale.

Nei primi anni del 1600, sulle pendici del Boschét, in una posizione prospettante sulla conca della Vigolana, secondo la tradizione, ad un pastorello apparve la Vergine Maria. In quel luogo denominato "Feles", venne eretto un primo tabernacolo e quindi successivamente nel 1729 una chiesetta denominata della Madonna del Feles. Più volte ampliata e ristrutturata, presenta oggi la prova dell'apparizione, una lasta di pietra con l'ombra della mano della Vergine. Meta durante l'anno di frequenti pellegrinaggi, la comunità festeggia la Natività Santa Vergine ogni anno nella prima domenica del mese di settembre.

Interessante, oltre al Santuario del Feles, anche la Chiesa Parrocchiale intitolata a San Giuseppe lavoratore e patrono del paese, eretta inizialmente verso la fine 1600 (1674), poi ampliata tra il 1889 e il 1893 e quindi ricostruita. L'ultimo restauro di significativo valore è stato effettuato sull'immobile con l'ultimazione nel 2013 riportando all'originale splendore anche l'interno del tempio.

La fisionomia dell'ambiente del paese, mostra tratti evidenti della tradizionale funzione agricola, nonostante il tramonto verso cui essa è avviata. Così permangono sistemazioni a gradoni dei pendii ove un tempo si coltivava ed ora avanza il bosco. L'attività agricola ha permeato anche le soluzioni abitative dei due centri storici, con case rurali, talora in pietra non intonacata, adorne da più ordini di ballatoi in legno, rastrelliere, cortili, portali in pietra e qualche bell'edificio rustico-signorile.

Attualmente la popolazione residente conta 838 abitanti alla fine dell'anno 2014 ed è in costante e progressivo incremento a fondamento dell'attrattiva del luogo e della sua peculiarità.

2.3 Centa San Nicolò

Centa San Nicolò è uno dei più grandi comuni come estensione del territorio dell'Altopiano: non è infatti un unico agglomerato, come nel caso dei paesi limitrofi, ma un insieme di piccoli masi e frazioni, sparse su tutto il versante orientale della Vigolana (da circa 550 m s.l.m a 1100 m s.l.m). I nomi di queste piccole località si ritrovano nei cognomi delle persone che vi risiedono. Per fare chiarezza sull'origine del paese di Centa, negli anni settanta venne svolta un'accurata ricerca tra documenti antichi conservati nell'archivio parrocchiale. La ricerca fu eseguita con grande accuratezza e precisione dall'allora parroco Don Agostino Zambra, il materiale raccolto e riordinato, fu trascritto in un testo intitolato "Centa S. Nicolò - Pagine di storia", stampato nel 1979. Il nome Centa (in latino Cincta) deriva dal nome del torrente Centa che scorre nella valle sottostante il paese, l'aggiunta S. Nicolò fu successiva ed è legata alla devozione del santo Nicola da Bari. E' difficile stabilire la data di origine del paese, ma grazie alla documentazione riportata nel libro precedentemente citato possiamo affermare l'esistenza del paese nell'anno 1192. Infatti il testo riporta: "Troviamo per la prima volta nominato esplicitamente CENTA assieme a Lavarone, in un documento dell'anno 1192 (cfr. Bonelli, Alberti, Kink, p. 118 e Montebello, p. 10). Il fatto comprova l'esistenza, già allora, di un paese abitato con questo nome. Il documento è del 13.06.1192 e segna la conclusione di una "gran lite" (Bonelli) tra il Vescovo di Trento, Corrado di Beseno (1189-1205) e i Signori di Caldonazzo per la proprietà dei monti che da Caldonazzo portano verso Vicenza. La lite fu composta appunto a Pergine nella data surriferita. In quella occasione fu deciso e convenuto che i Signori di Caldonazzo dovessero riconoscere quei territori come antico feudo della Chiesa di Trento; e se ne precisarono i confini così: "dalla strada, detta dell'Ancino o Lancino, sulla quale

si va verso Vicenza all'insù fino alla cima dei monti, e dal culmine dei monti all'ingiù fino alla medesima strada e dal Garzirono in là verso Centa e Lavarone, fino alla fine del suo ducato". Adunque Centa è nominata ed esisteva come Paese già nel 1192. La sua origine pertanto è anteriore".

Vista la sua collocazione territoriale, Centa, fu da sempre punto di passaggio per il collegamento tra la città di Trento e Vicenza. Inizialmente il passaggio era possibile attraverso la strada imperiale e successivamente (circa 1910/1912) attraverso la strada Val d'Assa. Quest'ultima venne realizzata per accedere ai siti di costruzione delle fortezze austroungariche dell'altipiano di Lavarone e Folgaria. Sono presenti sul territorio del paese tracce, segni di fortificazioni minori e trincee.

La circoscrizione territoriale, dal periodo fascista, ha subito le seguenti modifiche:

- nel 1928 il comune di Centa San Nicolò viene soppresso e i suoi territori aggregati al comune di Caldonazzo;
- nel 1947 il comune di Centa San Nicolò viene ricostituito;
- nel 1988 vi è l'aggregazione al comune di Centa San Nicolò dell'intera frazione Campregheri. (Fino ad allora divisa su quattro comuni: Centa San Nicolò, [Caldonazzo](#), [Calceranica al Lago](#) e [Vattaro](#)).

2.4 Vattaro

L'origine del toponimo di Vattaro è interpretata in modo diverso: 1- Corrado Bassi (Corrado BASSI, Vattaro Vigolo e Bosentino nel corso dei secoli, Trento, Argentarium, 1972) lo collega all'esistenza di un ipotetico lago di origine glaciale che lambiva i tre centri abitati della Conca Vigolana, - Vattaro Vigolo e Bosentino - che erano disposti sulla stessa asse orizzontale, come fossero tre unità appartenenti ad un anfiteatro, da cui il toponimo di Vadarium (vado ad rivum = vado al torrente, lago) 2-Ernesto Lorenzi nel suo Dizionario toponomastico (E. LORENZI, Dizionario toponomastico tridentino, Bologna, Forni, 1932) parte dalla radice vadum (guado) attribuendo il significato medievale di "passaggio". "Il nome - scrive - fa riferimento all'insellatura (o passo) che dalla Valle d'Adige mena in Valsugana". 3-Simone Pietro Bartolomei propone una toponomastica trentina dalle origini germaniche, affermando che gli abitanti di Vattaro molti secoli fa abbandonarono il dialetto germanico, ma conservarono il nome del paese in tedesco, che deriverebbe da "Vatter". 4-Ancora Ernesto Lorenzi fa derivare il toponimo di Vattaro dal latino medievale Vactarius (vedetta o torre di guardia) che deriva a sua volta dal longobardo Wathari, forse con riferimento a Castel Vigolo o a quello scomparso di Mugazzone (Migazzone), ambedue appartenenti alla vicinia di Migazzone, Bosentino, Vattaro (Giulia MASTRELLI ANZILLOTTI, Toponomastica trentina: i nomi delle località abitate, Trento, Provincia autonoma di Trento. Servizio Beni librari e archivistici, 2003). Secondo un'interpretazione più recente il toponimo (Doss da Bugo) sembra derivare dal termine tedesco Buchen (faggi), vedi anche il toponimo Faé (faggeto).

Collocazione. Negli antichi documenti della prima metà dell'Ottocento (Gianangelo DUCATI, Cenni della famiglia Ducati, Trento, 1840) Vattaro è descritto in questo modo "Alle falde del monte Bue... fra i rivi Garzilon e Trambario, i due maggiori confluenti del Mandola, che scaturisce dalle terre rosse di Maranza e sbucando per il gorgo di Pila si getta presso Calceranica nel lago di Caldonazzo... giace Vattaro, piccolo ameno villaggio una volta parte integrante della pretura esteriore di Trento ed ora incorporato al giudizio di Levico". C'è da osservare che il colle - che qui è indicato come Monte Bue - che si frapponne ellitticamente tra la Vigolana e il paese, negli antichi documenti medievali era chiamato "Agolo" oppure "Lagol" (cfr. Corrado BASSI, Vattaro Vigolo e Bosentino, 1972) ma negli stessi documenti anche "Bugno", da cui deriverebbe il toponimo attuale "Doss da Bugo" (cfr. anche E. LORENZI, Dizionario toponomastico tridentino, 1932). Decisamente errato - afferma Lorenzi - è il toponimo "Doss del Bue" (in uso anche oggi) da non confondere con Doss da Bugo (nome reale). Lorenzi afferma che non c'è nessuna relazione tra Doss del Bue e Doss da Bugo.

Il paese. Nella conca ai piedi del Doss da Bugo si estende il centro storico di Vattaro, paese che negli ultimi sessant'anni si è allargato in modo consistente. Fino agli anni Cinquanta il paese era identificabile con il suo centro storico, costituito da case per lo più unite a grappolo (colméi) per risparmiare qualche muro e proteggersi dai rigori invernali. Una tradizione lontana, trasmessa oralmente dai nostri avi, parla di un antico insediamento di Vattaro in località Zoventèl. Si parla di un discreto gruppo di abitazioni allo stato primordiale. Probabilmente ci si riferisce ad un ipotetico villaggio esistito nella prima metà del Seicento, poi gli abitanti sono morti causa la peste del 1630. L'esistenza del villaggio primordiale è confermata (se è possibile considerarla una prova) dal fatto che la chiesa del 1500 aveva la porta principale orientata verso la strada di Loné, nome che poi la nostra gente ha cambiato in strada di Noné.

A Vattaro esiste un piccolo gruppo di case dette le Cort, che si considerano l'estremo ricordo di case organizzate attorno ad una corte feudale (medievale). Gli edifici si affacciavano sui tre lati di un cortile al quale si accedeva mediante un portico.

Famiglie importanti. Ci furono, nella storia del paese, delle famiglie che si distinsero per censo, disponibilità, intraprendenza. La prima famiglia da ricordare è la famiglia Ducati. Da un'antica pergamena latina del 1275, conservata nell'archivio comunale di Vattaro, si rileva che il di fondatore dei Ducati è tale Ugolino Dalducat, che sembra arrivato in paese al seguito di Ezzelino da Romano, acquistò una casa nella piazzetta di quel Comune per 50 zecchini veneti (Gianangelo DUCATI, Cenni sulla famiglia Ducati, Pro Manoscritto, 1840). Nel XVI secolo il cognome si rettificò in quello di "Ducati" e così è rimasto. Di questa famiglia si contavano in Vattaro (ai tempi della stesura del manoscritto) 9 ramificazioni che si distinguevano per un particolare soprannome, come è costume nei paesi piccoli per evitare confusione. Dopo appena un secolo e mezzo da quando era giunto Ugolino a Vattaro, la famiglia oltre a ramificarsi ed espandersi nel modo sopra accennato, possedeva vari stabili in tutto il territorio del paese. La seconda famiglia che merita un'adeguata menzione è quella dei Bortolazzi, oriundi di Gandino (Bergamo). Verso il 1660 Giuseppe Bortolazzi si trasferì a Trento per esercitare la professione di commerciante di vini e grassi (cfr. Corrado BASSI, Vattaro Vigolo e Bosentino nel corso dei secoli, 1972) che gli fruttò buoni capitali che investì nell'acquisto di poderi in ogni parte del Principato. A Vattaro vantava una proprietà di 129 appezzamenti e qui lui intendeva stabilirsi. Possedeva già una casa (La Ca' rustega) con cortile, orto e broilo. I successori con i commerci incrementarono le loro vaste proprietà e divennero padroni esclusivi di tutta la superficie coltivabile del territorio. I Bortolazzi, divenuti poi conti, si mostrarono magnanimi nei confronti del paese di Vattaro e della sua gente: fecero ricostruire la Chiesa parrocchiale di san Martino e aiutarono i Vattaresi nei momenti difficili (specie nella tremenda carestia del 1816), mettendo a disposizione della popolazione grano e danaro. La loro vasta proprietà fu poi acquistata dal Comune nel 1923 e così grazie a loro possediamo i due edifici più prestigiosi, oltre la cappella di san Rocco (loro cappella privata), edifici che ospitano le scuole elementari, la biblioteca e il Municipio, a cui si aggiunge il parco che faceva anche parte delle proprietà Bortolazzi.

Un'altra famiglia che ebbe in quel di Vattaro il suo momento di gloria, verso il 1700, è quella dei Catalani. Possedevano almeno due edifici nella piazzetta; rimane la loro casa padronale, più che dignitosa. Facevano i negozianti e prosperarono per un certo tempo con le loro vendite, poi scomparvero. Fecero costruire la "Malga Doss da Bugo" e la "Strada dei Catalani" perché volevano spingere i loro commerci fino sugli altopiani di Lavarone. Ma poi fallirono e scomparvero dalla scena.

Pian dei Pradi. Il territorio del Comune di Vattaro comprende anche Pian dei Pradi, più alcuni masi sparsi sul territorio. Pian dei Pradi, a 3 km di distanza, è una località che si trova sulla statale della Fricca in direzione di Lavarone. Il toponimo fa capire che ci troviamo di fronte a due realtà: - la parte alta si chiama Maso Pradi ed è molto più datata della seconda, il Pian, che si estende su un pianoro sottostante, ed è assai recente come insediamenti. La frazione Maso Pradi è costituita da famiglie che provengono da Vallarsa e da Centa, il loro spostamento si può far risalire alla prima metà del 1700; mentre quello della

famiglia Sadler, che probabilmente proviene dai masi di Centa, è ancora anteriore. Invece le prime case del Pian risalgono alla prima metà del Novecento, anni in cui Martinelli Tullio lascia la frazione omonima di Centa e si trasferisce al Pian, dove inizia l'attività alberghiera, seguito dalla famiglia di Giuseppe Weiss (Bassi). Le altre case del Pian crescono progressivamente negli anni e oggi costituiscono un corposo nucleo abitato.

Vattaro ha fatto parte fino al 1918 del Tirolo, che era parte integrante dell'impero Austro-ungarico. Il paese ha vissuto in maniera drammatica il periodo della I Guerra mondiale. All'entrata in guerra dell'Italia, i Vattaresi, cittadini austroungarici, così come molti altri paesi in prossimità del fronte, furono costretti a sfollare nelle regioni dell'Impero, cioè in Austria meridionale, nel villaggio di baracche di Mittendorf, e in Moravia (Repubblica Ceca). In quella terra i nostri paesani perlomeno non patirono la fame, perché avevano la possibilità di aiutare i contadini locali che poi offrivano loro, generosamente, i prodotti della terra. Nel 1917-18 i Vattaresi tornarono finalmente nella loro terra, che trovarono in condizioni pietose: case senza porte, finestre e pavimenti, bruciati dai soldati in transito per riscaldarsi, campagne abbandonate e irriconoscibili. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, il comune di Vattaro si è sviluppato e ampliato in maniera considerevole: si è allargato il centro storico e la popolazione si è notevolmente accresciuta.

2.5 Vigolo Vattaro

Vigolo Vattaro pare avere origine da un primo, piccolo insediamento umano già nella preistoria, circa 3.500 anni fa. Di questo periodo non ci rimangono che poche e frammentarie evidenze archeologiche, provenienti dalla località Dossi. Sicuramente il sito di Vigolo Vattaro fu interessato dalla colonizzazione romana gravitando politicamente sul “Municipium” di Trento. Proprio ai romani sembra debba il nome “Viculus”, ossia piccolo villaggio. Le invasioni barbariche che segnano il passaggio fra l'epoca antica e quella altomedievale non lasciarono intatto il nostro paese. Al museo del Castello del Buonconsiglio a Trento si può ammirare quanto resta di un corredo tombale longobardo. Il più antico documento scritto di cui disponiamo è la “Carta di Castel Vigolo”, risalente al 1214. In essa si sancisce un impegno fra gli uomini di Vigolo e il Vescovo Vanga per la tenuta del castello stesso. Con gli “uomini di Vigolo” ci troviamo quindi in presenza di una comunità ben definita, con propri rappresentanti, Comunità che, in quanto tale, ha sempre avvertito la necessità di dotarsi di una serie di norme che garantissero la popolazione stessa, mettendola al riparo da soprusi e pericoli in genere. Per anni ciò fu ottenuto tramandando oralmente una serie di regole. Più tardi sorse la necessità di codificare questi statuti orali e, già nel 1496, Vigolo approvava la sua “Carta di Regola”, oggi conservata nell'Archivio di Stato.

Nella sua introduzione, le motivazioni che spinsero la comunità a dotarsi di un tale strumento giuridico vengono così definite: “...gli uomini di Vigolo ...volendo differenziarsi dagli animali privi di un fine preciso, riconfermano le loro Regole e le antiche consuetudini buone e approvate a fino adesso osservate...e le fanno stendere per iscritto, ad eterna memoria, perché non possano sorgere discordie, tra le predette popolazioni”. Siamo all'inizio di un secolo, il 1500, foriero di novità culturali e politiche e che lascerà traccia anche a Vigolo che ne subirà gli influssi. La Carta di Regola sarà poi integrata nel corso del secolo XVIII, una prima volta nel 1719 e successivamente nel 1751.

Negli anni seguenti Vigolo condividerà la propria sorte con buona parte del Trentino subendo le invasioni napoleoniche che tanto costarono alla nostra comunità sia in disagi che in ristrettezze economiche. Dopo il congresso di Vienna il paese riprenderà la propria vita normale e la sua economia sarà migliorata dall'introduzione dell'allevamento del baco da seta. Anche le guerre del Risorgimento interessano la zona di Vigolo Vattaro che fu teatro nel 1866 di uno scontro fra le truppe italiane della colonna Negri e i drappelli austriaci del Capitano Cramolini attestati tra Valsorda e la località Pralocine. Il combattimento causò la morte di 17 italiani.

Ben più disastrose furono le conseguenze della crisi economica che costrinsero, nella seconda metà dell'ottocento, tante delle nostre famiglie ad emigrare. Nel corso di quegli anni quasi un terzo della popolazione lasciò la propria terra, condividendo l'amara sorte di tanti trentini. Si possono ancora leggere negli atti della cancelleria comunale del 1875 "...per deliberare sui ricorsi presentati da alcuni individui che divisarono di emigrare nell'America per l'importo da corrispondersi al Comune, vennero formate tre classi...e venne deliberato di corrispondere a quelli della prima classe: adulti f. 4 per persona e sotto gli anni 11 f. 2 e sotto ai due anni nulla ...".

A questi avvenimenti è legata la storia e il culto di Santa Paolina, al secolo Amabile Visintainer, nata a Vigolo Vattaro il 16 dicembre 1865, emigrata con la sua famiglia nello Stato di Santa Caterina in Brasile. Era l'anno 1875. Suo padre ed altri sei capifamiglia fondarono Vigolo nell'attuale comune di Nova Trento. Fondatrice della Congregazione delle Piccole Suore della Immacolata Concezione (agosto 1895) rappresenta la testimonianza eroica dello spirito di solidarietà e di attenzione ai più deboli, fondamentale valore civile e religioso della nostra comunità. Morì a San Paolo il 9 luglio 1942. Il 16 ottobre 1991 è stata dichiarata Beata a Florianopolis. Il 19 maggio 2002 è stata dichiarata Santa da papa Giovanni Paolo II a Roma.

Le due guerre mondiali, infine, costarono anche a Vigolo il loro tributo di morti e dispersi.

Dal dopoguerra ai nostri giorni le vicende del paese seguono a grandi linee quelle della nostra regione.

3. PRINCIPI ISPIRATORI

Le Comunità di Bosentino, Centa S. Nicolò, Vattaro e Vigolo Vattaro, eredi, depositarie e testimoni di una secolare tradizione di autonomia amministrativa, si propongono, con il presente Statuto, di riaffermare l'insostituibile ruolo dell'ente locale quale soggetto referente per tutti i bisogni della collettività, ed altresì strumento di governo per la realizzazione di obiettivi volti al benessere della popolazione che vive ed opera nel proprio territorio.

Lo Statuto si ispira pertanto ad un modello di Comune aperto ai cittadini ed oggetto di verifiche anche attraverso il controllo sociale.

Il Comune è luogo di incontro, confronto, elaborazione di forme nuove di vita sociale ed amministrativa nel rispetto della pluralità di pensiero ed opinione e che assume come proprio costante riferimento gli universali valori di solidarietà, uguaglianza, equità e giustizia; persegue la pace come esigenza indispensabile all'ordinato e fecondo vivere civile; afferma il valore e la libertà di culto; l'etica come virtù individuale e della collettività a garanzia della crescita ordinata e civile della società.

I cittadini partecipano allo svolgimento delle attività del Comune in quanto destinatari dell'azione amministrativa; il Comune deve assicurare i servizi pubblici ed i cittadini fornire, in conformità alla loro capacità contributiva, le risorse economiche necessarie, in quanto partecipazione significa anche utilizzo e valorizzazione delle medesime e dei servizi del comune nel rispetto della loro destinazione e nella giusta misura spettante ad ognuno, salvaguardia dei beni della collettività, collaborazione per mantenerne l'integrità e la funzionalità.

Il Comune promuove forme di istruzione, educazione, formazione professionale, cooperazione, associazione e associazionismo, favorendo altresì le opportunità di lavoro e l'imprenditoria privata.

Promuove la formazione di una coscienza civile sociale e dell'ambiente quali elementi di integrazione nella crescita delle persone e della collettività.

TITOLO I – IDENTIFICAZIONE E PRINCIPI

Art. 1 IDENTIFICAZIONE DEL COMUNE

1. Il Comune Altopiano della Vigolana è il comune derivato dalla fusione dei Comuni:

Bosentino (costituito dai territori e dalla Comunità di Bosentino e di Migazzone).

Centa San Nicolò (costituito dai territori e dalle antiche comunità dei Masi: Schiri – Lambri – Martinelli – Uezi – Cioli – Conci – Doss – Fontani – Gremesi – Maccani – Menegoi – Pacheri – Paldaofi – Rauteri – Sadleri – Stauderi – Tiecheri – Tonezzeri – Wolfi – e dalle frazioni Campregheri, Frisanchi e Valle),

Vattaro (costituito dai territori e dalla comunità di Vattaro e dalla località di Pian dei Pradi)

Vigolo Vattaro (costituito dai territori e dalla Comunità di Vigolo Vattaro).

2. Il Comune Altopiano della Vigolana confina con i territori del Comune di Trento, Besenello. Calceranica Al Lago; Caldonazzo, Pergine Valsugana e Folgaria.

3. La sede del Comune è fissata in Vigolo Vattaro. In esso hanno sede gli organi e gli uffici comunali.

4. Gli organi possono riunirsi anche in altro luogo del territorio del Comune.

5. Gli uffici possono essere situati anche in altro luogo del territorio del Comune.

Art. 2 STEMMMA DEL COMUNE

1. Il Comune è dotato di un proprio stemma. La scelta dello stemma sarà oggetto di revisione successivamente alla nascita del Comune Altopiano della Vigolana.

2. Lo stemma del Comune “Altopiano della Vigolana” è composto dai quattro stemmi dei Comuni (Bosentino, Centa S. Nicolò, Vattaro e Vigolo Vattaro) originari inseriti in ordine alfabetico a partire dall’alto a sinistra in uno scudo sormontato all’esterno da una corona: “murale di comune” e ornato “a destra una fronda d’alloro fogliata al naturale fruttifera di rosso e a sinistra da una fronda di quercia fogliata e fruttifera al naturale legata da un nodo d’oro”.

Art.3 GONFALONE E DISTINTIVO DEL SINDACO

1. Il Comune è dotato di un proprio gonfalone.

2. Il gonfalone è il seguente:

- a) "drappo del rapporto di 5/8 formato da 3 teli, azzurro, bianco, rosso, alti rispettivamente **1/4, 1/2, 1/4** dell'altezza totale posti in fascia foggiate al bilico in una merlatura guelfa di sei pezzi ed al battente orizzontale.
- b) Il telo centrale sarà caricato dello stemma comunale munito dei suoi ornamenti sovrastante la scritta in oro "*Comune Altopiano della Vigolana*" orizzontalmente disposta su due livelli. Il drappo sarà bordato e frangiato d'oro come d'oro saranno cordoni e nappe.
- c) In basso (richiamando il logo Vigolana del Consorzio Turistico Vigolana) la pennellata verde scuro rappresenta la vegetazione di mezza montagna mentre la pennellata verde chiara rappresenta i prati dell’Altopiano, gli stessi prati e la stessa natura che racchiudono i suoi quattro paesi. Lo sfondo blu, che va dal lago in basso fino al cielo in alto racchiude tutti gli altri elementi senza imprigionarli

(infatti le pennellate escono anche dal contorno blu, a rappresentare l'apertura anche all'esterno), simbolo di una coerenza di natura e di genti che vivono le diversità come ricchezza, non in contrapposizione ma in armonia reciproca.

- d) L'asta sarà ricoperta da una guaina dai colori argento avvolti a spirale".
3. La fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e quello del Comune costituisce il distintivo del Sindaco quale ufficiale di governo.
 4. Il distintivo del Sindaco quale Ufficiale di Governo è la fascia tricolore e il distintivo del Sindaco quale Capo dell'Amministrazione comunale è il medaglione e la tessera di riconoscimento secondo quanto stabilito dall'art. 7 del D.P.G.R. 12 Luglio 1984 n. 12/L.

Art. 4 PRINCIPI ISPIRATORI, FINI E OBIETTIVI PROGRAMMATICI

1. Il Comune Altopiano della Vigolana è un ente autonomo che rappresenta la comunità locale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo, sociale, economico e culturale.
2. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, secondo i principi fissati dalla Costituzione.
3. Il Comune orienta la propria azione all'attuazione dei principi della Costituzione della Repubblica. Ispira la propria azione al principio di solidarietà, nella prospettiva della tutela dei diritti inviolabili della persona.
4. Promuove la tutela della vita umana, della persona e della famiglia, la valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno di cura ed educazione dei figli, anche tramite servizi sociali ed educativi.
5. In coerenza con la convenzione delle Nazioni Unite in materia di diritti dei bambini e dei giovani, concorre a promuovere il diritto allo studio e alla formazione in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione.
6. Promuove azioni per favorire pari opportunità tra donne e uomini. Valorizza l'equilibrio e l'esperienza dei giovani e degli anziani per garantire la loro presenza attiva nel tessuto sociale.
7. Concorre, nell'ambito delle sue competenze, alla salvaguardia dell'ambiente, alla riduzione e, se possibile, eliminazione dell'inquinamento e delle sue cause al fine di assicurare nell'uso delle risorse, le necessità delle persone di oggi e delle generazioni future.
8. Promuove l'equilibrato assetto del territorio privilegiando il recupero del patrimonio edilizio esistente. Memore del vincolo tra territorio e popolazione, determinante nella definizione della attuale identità comunale e consistenza delle risorse naturali, addita la necessità di perpetuare e di incentivare la partecipazione dei suoi abitanti ad azioni di tutela del territorio.
9. Alla valorizzazione delle risorse naturali ed alla salvaguardia dell'ambiente e del verde pubblico, il Comune chiama, anche con specifiche iniziative, tutti i cittadini; tutela la salute dei cittadini ed opera per la coesistenza delle diverse specie viventi; favorisce la soluzione del bisogno abitativo; valorizza il patrimonio storico, linguistico, storico, artistico del paese e le tradizioni culturali E ne garantisce la conservazione.
10. Valorizza lo sviluppo economico e sociale della comunità, promuovendo la partecipazione dell'iniziativa economica privata alla realizzazione di obiettivi di interesse generale, nel rispetto delle risorse ambientali.

11. Sostiene le attività e le iniziative del volontariato e delle libere associazioni. Favorisce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità. Sostiene e valorizza la promozione delle politiche di pace.
12. Promuove la solidarietà della comunità locale rivolgendosi in particolare alle fasce di popolazione più svantaggiate anche attraverso condizioni speciali per l'uso dei servizi, o servizi ad esse specialmente rivolti. Valorizza le diverse culture che nel paese convivono. Collabora per un servizio efficace di assistenza sociale con particolare riferimento agli anziani, ai minori agli inabili ed alle fasce sociali più deboli per favorire l'inserimento e la permanenza nel proprio ambiente.
13. Valorizza le risorse e le attività culturali, formative e di ricerca e promuove, nel rispetto delle reciproche autonomie, le più ampie collaborazioni fra le istituzioni culturali statali, regionali, provinciali e locali.
14. Favorisce un'organizzazione della vita urbana rispondente alle esigenze delle persone e delle famiglie. Armonizza gli orari dei servizi con le esigenze più generali dei cittadini. Agisce per assicurare il diritto di tutti all'accessibilità del centro abitato.
15. Promuove la valorizzazione del lavoro nella società e disciplina, al proprio interno, procedure atte a favorire la partecipazione di tutti i cittadini alla determinazione degli obiettivi e delle modalità di gestione.
16. Concorre nell'ambito delle organizzazioni internazionali degli Enti Locali e attraverso i rapporti di gemellaggio con altri Comuni, alla promozione delle politiche di pace e di cooperazione per lo sviluppo economico, sociale, culturale e democratico. Favorisce iniziative di contatti con Comunità esterne per uno scambio culturale e sociale.
17. Ai principi fondamentali è sottoposta ogni forma di attività comunale, sia di diritto pubblico che di diritto privato, sia svolta direttamente che mediante partecipazione ad altri organismi, enti o società.
18. Il Comune concorre, in presenza di pubblico interesse, in via integrativa per assicurare prestazioni aggiuntive rispetto a quelle già assicurate per disposizioni di legge da altri enti, istituzioni, aziende ed organizzazioni.
19. Afferma e promuove la propria apertura verso coloro che non appartengono alla Comunità dell'Altopiano della Vigolana, nel solco della tradizione di accoglienza e di mediazione culturale e sociale che ha caratterizzato le proprie origini.

Art. 5 DIRITTO DEI CITTADINI ALLA PARTECIPAZIONE ALLA VITA POLITICA ED AMMINISTRATIVA

1. Il Comune rende effettiva la partecipazione all'azione politica e amministrativa comunale, garantendo e valorizzando il diritto dei cittadini, delle formazioni sociali, degli utenti e delle associazioni portatrici di interessi diffusi, di ogni espressione della comunità locale, di concorrere allo svolgimento e al controllo delle attività.
2. Il Comune si impegna a ridurre progressivamente la difficoltà partecipativa dei cittadini iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (di seguito: A.I.R.E.) legata alla distanza rispetto alla comunità di origine, attuando il principio di uguaglianza sostanziale.
3. Il Comune adotta strumenti di partecipazione atti a favorire il più ampio coinvolgimento della cittadinanza nella vita amministrativa con particolare riferimento:
 - a) alla riduzione del c.d. 'digital divide' proponendo modalità e strumenti diretti ad assicurare la

partecipazione alle informazioni e alla conoscenza dei processi decisionali sia attraverso strumenti di natura informatica e tecnologica, sia attraverso l'avvicinamento graduale della popolazione a tali strumenti;

- b) al processo di conciliazione dei tempi da dedicare alla famiglia, al lavoro, alle attività culturali, sportive e ricreative raccogliendo, a tal fine, le istanze e i bisogni e favorendo la partecipazione di ogni categoria e genere della popolazione residente;
- c) all'utilizzo del metodo partecipativo per ottenere una maggior efficacia dell'azione amministrativa;
- d) alla possibilità che cittadini, singoli ed associati, presenti sul proprio territorio e che abbiano compiuto almeno i 16 anni di età, possano dialogare, anche con l'uso degli strumenti telematici, con l'amministrazione comunale rappresentando esigenze oppure formulando proposte che possano contribuire al miglioramento del benessere della comunità;
- e) alla conseguente riduzione della distanza tra gli organi espressione della democrazia rappresentativa e i cittadini singoli ed associati, favorendo in particolare l'avvicinamento dei giovani all'attività istituzionale e superando quei fattori che hanno contribuito ad accentuare il distacco dei cittadini rispetto alle istituzioni;
- f) alla necessità di offrire ai territori dei Comuni originari la possibilità di mantenere un legame d'origine e proprie peculiarità identitarie, sia per conservarne la memoria e la cultura, sia per identificare le esigenze da soddisfare secondo criteri di pari opportunità per i diversi territori.

Art. 6 INFORMAZIONE DEI CITTADINI

1. Il Comune assicura la più ampia informazione degli utenti sull'organizzazione e sulla gestione dei servizi pubblici e favorisce ogni iniziativa per fornire ai cittadini le notizie relative all'attività comunale e degli enti ed aziende dipendenti.
2. Per il raggiungimento di tali scopi:
 - a) l'accesso agli atti del Comune, delle aziende speciali e delle istituzioni è assicurato a tutti, nei limiti stabiliti dalla legge e con le modalità previste dal regolamento;
 - b) l'informazione sull'attività del Comune, delle aziende speciali e delle istituzioni è assicurata con le modalità stabilite dal regolamento e promossa a mezzo stampa e/o tramite gli altri strumenti di informazione e comunicazione;
 - c) il regolamento disciplina i notiziari ufficiali e le altre pubblicazioni periodiche, stabilendo i dati e le notizie da inserirvi anche al fine di assicurare la trasparenza in ordine alle conseguenze economiche – finanziarie dell'attività.
3. Il Comune assicura mezzi e strutture, anche tecnologiche, per rendere effettivo l'esercizio dei diritti di informazione e darà la massima pubblicità a tutte le disposizioni attuative in materia di diritto all'informazione; in particolare agevola l'accesso allo Statuto, ai regolamenti, al bilancio comunale, al Piano Regolatore generale, agli atti di programmazione, al Programma comunale delle opere pubbliche, alle tariffe dei servizi direttamente erogati.

Art. 7 PUBBLICITA' DEI REGOLAMENTI

1. Il Comune cura la raccolta dei regolamenti in vigore. Durante l'orario di apertura al pubblico essa rimane a disposizione di chiunque per la libera consultazione e l'estrazione di copia.

Art. 8 USO CIVICO

1. L'uso civico, antica conquista sociale della nostra gente, rigorosa regola per il corretto uso del territorio a fini individuali, multipli o pubblici, fa parte integrante dei diritti dei censiti dei Comuni originari del Comune di Altopiano della Vigolana.
2. Il Comune, riconosce, tutela e valorizza l'uso civico, inteso anche come bene ambientale, patrocinandone la difesa e lo sviluppo.
3. Il Comune, nel rispetto delle disposizioni vigenti, riconosce, tutela e valorizza le proprietà collettive delle frazioni.
4. La titolarità dei beni e dei diritti di uso civico spetta alle Comunità di origine appartenenza e i soggetti di imputazione sono i comuni di origine.

TITOLO II - LA PARTECIPAZIONE

CAPO I - DEFINIZIONE

Art. 9 PARTECIPAZIONE POPOLARE

1. Il Comune attua il principio di sussidiarietà orizzontale ed in particolare riconosce e valorizza le autonome forme associative e cooperative e le associazioni rappresentative dei mutilati, degli invalidi e dei diversamente abili, nonché le associazioni culturali, educative, di istruzione e sportive, delle cooperative sociali nonché delle associazioni di volontariato.
2. L'amministrazione può prevedere forme di consultazione per acquisire il parere della comunità locale, di specifici settori della popolazione e di soggetti economici su particolari problemi.
3. Il Comune promuove la partecipazione popolare nei modi previsti da questo Statuto e dal regolamento, per consentire ai residenti sul territorio comunale di partecipare, con diverse modalità, alla formazione delle scelte del Comune.
4. Particolare considerazione è riservata alle attività di partecipazione da parte di:
 - a. cittadini residenti, singoli o organizzati in associazioni, comitati e gruppi, anche informali, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano in possesso degli altri requisiti necessari per l'esercizio del diritto elettorale attivo per le elezioni comunali nonché agli iscritti all'Aire;
 - b. persone con oltre sessantacinque anni d'età;
 - c. altre specifiche categorie di popolazione presenti sul territorio comunale, di volta in volta individuate.
5. Per favorire la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Amministrazione i regolamenti garantiscono

ad essi forme di acquisizione di atti ed informazioni, nonché di partecipazione ai procedimenti amministrativi.

Art. 10 REGOLAMENTO

1. Il Comune approva un regolamento per disciplinare, nel rispetto delle disposizioni dettate dallo Statuto, gli ulteriori aspetti dell'iniziativa e della consultazione popolare, nonché del referendum.
2. Il regolamento di cui al comma 1, disciplina in particolare la costituzione ed il funzionamento del Comitato dei Garanti.

Art. 11 STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE

1. Gli strumenti di partecipazione adottati dal Comune di Altopiano della Vigolana, da disciplinare con apposito regolamento, sono:
 - a) L'iniziativa popolare;
 - b) La consultazione popolare;
 - c) I referendum consultivi e propositivi;
 - d) Incontri con la popolazione promossi dal Sindaco;
 - e) Assemblee dei comuni originari.
2. Ogni altra forma di partecipazione potrà essere promossa da organi istituzionali e da singoli cittadini quali assemblee pubbliche finalizzate e consigli comunali aperti.

CAPO II - INIZIATIVA POPOLARE

Art. 12 RICHIESTA DI INFORMAZIONE, PETIZIONE E PROPOSTA

1. I cittadini residenti che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano in possesso degli altri requisiti necessari per l'esercizio del diritto elettorale attivo per le elezioni comunali nonché agli iscritti all'Aire possono rivolgere al Comune richieste di informazioni, petizioni e proposte, dirette a promuovere una migliore tutela di interessi individuali e collettivi.
2. Si intende per:
 - a) richiesta di informazioni, la richiesta scritta con la quale si chiedono ragioni su specifici problemi o aspetti dell'attività del Comune;
 - b) petizione, la richiesta scritta diretta a porre all'attenzione del Consiglio Comunale o della Giunta una questione di interesse collettivo. Essa è presentata al Presidente del Consiglio Comunale o al Sindaco corredata da almeno 100 sottoscrizioni di cittadini aventi i requisiti di cui al comma 1 ed indicando il primo dei firmatari;
 - c) proposta, la richiesta scritta presentata da almeno 150 cittadini aventi i requisiti di cui al comma 1, per l'adozione di un atto, di contenuto determinato, rispondente ad un interesse collettivo di competenza della Giunta o del Consiglio.
3. La richiesta di informazioni è inviata al Comune ed impegna gli organi cui è indirizzata a rispondere

motivatamente entro novanta giorni dalla data di presentazione.

4. La petizione è presentata al Sindaco o al Presidente del Consiglio Comunale. Il Sindaco o il Presidente del Consiglio iscrivono all'ordine del giorno rispettivamente della Giunta o del Consiglio la questione e ne informano il primo firmatario.
5. La proposta è presentata al Sindaco o al Presidente del Consiglio Comunale redatta nelle forma dell'atto di cui è richiesta l'adozione, accompagnata da una relazione illustrativa. Gli uffici comunali collaborano con i proponenti fornendo ogni informazione utile. La proposta è sottoposta ai soggetti competenti all'espressione dei pareri richiesti dall'ordinamento e, qualora non adottata, è data comunicazione motivata al proponente.
6. Qualora le petizioni o le proposte riguardino questioni che coinvolgono esclusivamente la popolazione di uno dei Comuni originari il numero delle sottoscrizioni richiesto ai fini della loro ammissibilità è pari a 50 sottoscrizioni di cittadini residenti nei comuni originari

CAPO III - CONSULTAZIONE POPOLARE

Art. 13 CONSULTAZIONE POPOLARE

1. Il Comune può consultare la popolazione residente sul proprio territorio, sentendo anche gruppi informali di persone rispetto a specifici temi di interesse collettivo. La consultazione è improntata a criteri di semplicità, celerità e libertà di forme.
2. La consultazione può essere indetta dal Consiglio comunale su proposta della Giunta, di due terzi dei consiglieri, di almeno cento cittadini residenti che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano in possesso degli altri requisiti necessari per l'esercizio del diritto elettorale attivo per le elezioni comunali, o di tre associazioni aventi sede nel Comune.
3. Nell'atto di indizione sono individuati la data e l'oggetto della consultazione, i soggetti interessati e le modalità di svolgimento ritenute più idonee, indicando inoltre i richiedenti.
4. La consultazione non può in ogni caso avere luogo nel periodo intercorrente tra il quarto mese antecedente alla data prevista per le consultazioni elettorali comunali e i due mesi successivi all'insediamento del nuovo Consiglio.
5. L'esito della consultazione impegna l'Amministrazione a valutare le indicazioni espresse.

Art. 14 ASSEMBLEA POPOLARE

1. Quando ne ravvisa l'opportunità, il Sindaco invita la cittadinanza a partecipare a un'assemblea popolare nel corso della quale viene illustrato il programma di legislatura, il suo stato di attuazione, oppure vengono proposti all'esame della popolazione temi specifici di interesse generale.
2. L'assemblea è convocata inoltre su richiesta di almeno 200 cittadini con più di sedici anni di età ovvero di associazioni o gruppi di associazioni con almeno 200 soci residenti nel Comune. La richiesta riporta la descrizione dell'argomento da trattare.

Art. 15 CONSULTAZIONE ON LINE

1. Su proposta del Sindaco o della Giunta comunale può essere disposta la consultazione on line

indicando l'oggetto della consultazione. La consultazione è costituita da un quesito o da una tematica o problematica di rilevanza comunale rispetto alla quale è consentito a qualsiasi cittadino residente con più di sedici anni e ai soggetti iscritti all'A.I.R.E. esprimere un giudizio, un punto di vista o un'opinione.

2. La Giunta comunale incarica un moderatore di vigilare sulla corretta applicazione della procedura, al fine di garantire l'anonimato da parte di coloro che lo richiedono e verificare che i contributi pubblicati siano privi di frasi non pertinenti, sconvenienti o offensive.
3. La consultazione è preceduta, con congruo anticipo, da un avviso pubblico sul sito del Comune adeguatamente pubblicizzato e ha la durata stabilita dalla Giunta comunale.
4. Al termine della consultazione il moderatore redige un documento conclusivo che riassume le principali posizioni e sensibilità emerse, senza esprimere giudizi, rimettendo l'esito alla Giunta comunale per le conseguenti valutazioni.
5. La consultazione non può avere ad oggetto materie sottratte ai referendum ai sensi del presente Statuto.

Art. 16 INDAGINI STATISTICHE

1. Le indagini statistiche sono effettuate previa formulazione, da parte della Giunta comunale, di un questionario finalizzato a sondare l'orientamento della popolazione su temi aventi rilevanza per l'intera comunità.
2. Tali indagini sono effettuate, anche con procedura telematica, con garanzia di imparzialità.
3. Le indagini non possono riguardare materie escluse dai quesiti referendari in base al presente Statuto.
4. Le indagini possono essere limitate alle zone territoriali di cui all'art 18 comma 1 interessate, a condizione che non riguardino proposte di modifica delle circoscrizioni territoriali.

Art. 17 CONSULTE E CONFERENZE

1. Il Comune può costituire apposite Consulte permanenti per indirizzare l'attività del Consiglio Comunale e della Giunta in relazione a particolari settori di attività o a particolari categorie di popolazione.

Art. 18 CONSULTE TERRITORIALI

1. Allo scopo di favorire la partecipazione dei territori dei comuni originari alla vita comunale, di verificare istanze locali, nonché di dotare la comunità delle frazioni di adeguati servizi, in ossequio ad una programmazione rispettosa di principi di economicità e realizzabilità, gli ambiti frazionali del territorio comunale sono suddivisi nelle seguenti zone:
 - zona n. 1 “Bosentino”;
 - zona n. 2 “Centa San Nicolò”;
 - zona n. 3 “Vattaro”
 - zona n. 4 “Vigolo Vattaro”.
2. Il Sindaco, organizzando specifiche consultazioni assembleari per ciascun territorio dei comuni originari o gruppi di territori dei comuni originari, secondo le modalità stabilite dal regolamento e nel rispetto delle indicazioni emerse, nomina per la durata in carica dell'Amministrazione comunale, i

rappresentanti dei territori dei comuni originari o di gruppi delle stesse, tra le persone che non ricoprono la carica né di consigliere né di assessore. Ulteriori forme di partecipazione all'interno di ciascun comune originario o gruppi di comuni originari potranno essere disciplinate dal regolamento.

3. Le consulte di zona o territoriali sono costituite dai rappresentanti dei comuni originari e dai consiglieri comunali residenti di ogni singola zona.
4. Le consulte di zona o territoriali hanno il compito di valutare complessivamente questioni di interesse della zona o territoriali fornendo all'amministrazione comunale indicazioni in merito. Il Sindaco convoca le consulte di zona o territoriali su richiesta dei rappresentanti dei territori dei comuni originari e ogni qual volta si renda necessario affrontare problematiche di specifico interesse della zona.
5. Per iniziativa di ciascuna parte, gli organi istituzionali comunali si incontrano con i rappresentanti dei comuni originari, congiuntamente o per zona, in occasione della definizione della proposta di bilancio di previsione annuale, allo scopo di definire l'azione amministrativa in favore dei territori dei comuni originari, nonché ogni qualvolta lo ritengano utile.

Art. 19 COMITATI DEI CITTADINI

1. Il Comune riconosce, quali propri interlocutori istituzionali secondo le disposizioni dettate dal regolamento, i comitati autonomamente istituiti ed aventi fra i propri fini:
 - a) La promozione del ruolo della donna nell'ambito del territorio del Comune per realizzare le pari opportunità tra i generi;
 - b) La promozione del ruolo dell'anziano nell'ambito del territorio del Comune, per garantirne gli interessi e tutelarne gli specifici bisogni;
 - e) La promozione di iniziative culturali, sportive, ricreative, tese a favorire l'attività di gruppo i cittadini.

Art. 20 CONSULTA DEI GIOVANI

1. Il Comune sostiene gli interessi dei ragazzi e dei giovani e promuove la loro partecipazione attiva alla politica comunale.
2. Il Consiglio comunale, per la durata del proprio mandato amministrativo, istituisce la consulta per i giovani la cui composizione e modalità di designazione è disciplinata dal regolamento. Nella composizione deve essere garantita una adeguata presenza di persone fino a 18 anni di età e un'adeguata rappresentanza dei due generi.
3. La consulta dei giovani sottopone all'amministrazione comunale proposte e suggerimenti orientati a migliorare le condizioni di vita dei ragazzi e dei giovani. La consulta ha il compito di assicurare il più ampio confronto fra i giovani del Comune, nonché formulare proposte di intervento anche per ottimizzare e integrare le loro iniziative e attività con quelle di giovani di altri Comuni. La consulta collabora con scuole e altre istituzioni per la realizzazione di particolari progetti.
4. La consulta può indirizzare richieste e proporre progetti al Consiglio comunale e alla Giunta con particolare riferimento ai servizi per i giovani e per i ragazzi ed è sentita in ordine ai progetti che li riguardano direttamente.
5. Il Comune può altresì consultare i giovani in ordine a provvedimenti e progetti, attraverso la progettazione partecipata, riunioni ed incontri, ed effettuare delle indagini anche mediante moderni

mezzi di comunicazione.

CAPO IV – REFERENDUM

ART. 21 REFERENDUM PROPOSITIVI E CONSULTIVI

1. Possono essere richiesti referendum propositivi e consultivi in relazione a problemi e materie di competenza locale.
2. I referendum propositivi e consultivi sono richiesti da un numero di elettori non inferiore al 10% del totale degli elettori del Comune.
3. I cittadini che intendano presentare richiesta di referendum ai sensi dei commi precedenti procedono, con la sottoscrizione di almeno 50 elettori, alla costituzione di un Comitato di Promotori, composto da nove di essi ed alla definizione del quesito, conferendo al Comitato l'incarico di attivare le procedure di cui al presente articolo.
4. I referendum consultivi, propositivi sono validi se partecipa un numero di aventi diritto non inferiore al 30% del totale degli elettori del Comune.
5. Ai fini del calcolo delle percentuali di cui ai commi precedenti si considerano gli elettori residenti, con l'esclusione degli iscritti all'A.I.R.E., nonché i minori con più di 16 anni di età in possesso dei requisiti previsti dalla normativa regionale.
6. Nella richiesta i quesiti sottoposti a referendum devono essere formulati in maniera chiara per consentire la più ampia comprensione ed escludere qualsiasi dubbio e in modo tale che a questi si possa rispondere con un "sì" o con un "no".
7. Il giudizio di ammissibilità dei referendum è demandato ad una commissione di tre garanti esterni al Consiglio Comunale, nominata dal Consiglio medesimo, con il voto favorevole di 2/3 dei consiglieri assegnati, entro trenta giorni dal deposito della proposta di referendum.
8. Dopo la verifica di ammissibilità, il Comitato promotore procede alla raccolta delle sottoscrizioni, da compiersi entro centottanta giorni dalla notifica della decisione di ammissione del referendum.
9. La Commissione dei Garanti assume ogni altra decisione necessaria per consentire l'espressione della volontà popolare.
10. Il referendum è indetto dal Sindaco entro 180 giorni dal deposito delle sottoscrizioni. L'Amministrazione comunale assicura l'invio a tutti gli elettori di materiale informativo redatto da una commissione neutra che dia conto delle diverse posizioni in ordine al referendum.
11. Possono partecipare al referendum i cittadini residenti nel Comune che al giorno della votazione siano in possesso dei requisiti per l'esercizio del diritto elettorale attivo alle elezioni comunali gli iscritti all'Aire e i minori che alla data della consultazione abbiano compiuto i sedici anni di età e siano in possesso dei requisiti per l'elettorato attivo.
12. Le proposte soggette a referendum si intendono approvate se è raggiunta la maggioranza dei voti favorevoli validamente espressi, a condizione che abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto al voto.
13. L'esito della consultazione referendaria vincola esclusivamente l'Amministrazione in carica.
14. Se il referendum propositivo è ammesso, non possono essere assunte deliberazioni sulle specifiche

questioni oggetto del referendum fino all'espletamento della consultazione, a esclusione dei casi ritenuti urgenti dalla Commissione dei Garanti.

15. Il regolamento sul referendum di iniziativa popolare consultivo ed propositivo disciplina la presentazione della richiesta, i tempi, le condizioni di accoglimento e le ulteriori modalità organizzative della consultazione le procedure per la raccolta delle firme, per lo svolgimento della consultazione e le adeguate forme di pubblicità; individua le sezioni elettorali nei cui elenchi l'elettore risulta iscritto con riferimento al domicilio, nonché le modalità di compilazione delle liste referendarie e la loro pubblicazione e quant'altro necessario.
16. Le norme del presente statuto non si applicano ai referendum indetti per la modifica della circoscrizione del territorio comunale, che sono regolati dalle speciali disposizioni della legislazione regionale.

ART. 21 BIS REFERENDUM CONFERMATIVO STATUTARIO

1. In conformità all'art. 17 della L.R. 9 dicembre 2014 n. 11 entro i trenta giorni di affissione all'albo pretorio può essere richiesto referendum confermativo delle modifiche apportate allo Statuto, purché queste non derivino da adeguamenti imposti dalla legge. In tal caso l'entrata in vigore dello Statuto viene sospesa. La decisione in ordine all'ammissibilità del referendum viene assunta entro i successivi trenta giorni.
2. Il numero di sottoscrizioni richiesto a sostegno del referendum è pari al 10 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del consiglio comunale. Le sottoscrizioni sono raccolte entro 90 giorni dalla notifica della decisione di ammissione al referendum.
3. Ai fini della validità del referendum confermativo non è necessaria la partecipazione di un numero minimo di aventi diritto al voto. Le modifiche statutarie sottoposte a referendum confermativo non entrano in vigore se non sono approvate dalla maggioranza dei voti validi.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo trovano applicazione le norme contemplate dagli articoli 21 e 22 del presente Statuto.

ART. 22 ESCLUSIONI

1. Il referendum non può essere indetto nei sei mesi precedenti alla scadenza del mandato amministrativo né può svolgersi in concomitanza con altre operazioni di voto.
2. Non è consentita la presentazione di più di cinque quesiti per ogni procedura referendaria.
3. Il referendum può riguardare solo questioni o provvedimenti di interesse generale e non è ammesso con riferimento a:
 - a) materie che siano già state oggetto di consultazione referendaria nel mandato amministrativo in corso ovvero siano state dichiarate inammissibili per mancata sottoscrizione del quesito referendario nel mandato amministrativo in corso;
 - b) alle forme collaborative intercomunali già avviate;
 - c) bilancio preventivo e conto consuntivo;
 - d) sistema contabile, tributario e tariffario del Comune e provvedimenti inerenti l'assunzione di mutui

- o l'emissione di prestiti;
 - e) atti relativi ad elezioni, nomine, designazioni;
 - f) personale del Comune e delle Aziende speciali;
 - g) Statuto comunale e regolamento del Consiglio comunale;
 - h) Statuti delle aziende comunali e loro costituzione;
 - i) materie nelle quali il Comune condivide la competenza con altri Enti;
 - j) alle deliberazioni e ai provvedimenti con i quali sono state assunte posizioni definitive da parte dell'amministrazione comunale in ordine alle proprie scelte, allorché tali atti siano stati assunti a seguito di specifiche procedure che abbiano previsto la consultazione della popolazione sulla base di norme che prevedano la previa pubblicazione, la possibilità di presentare osservazioni nel pubblico interesse e l'esame contestuale di una pluralità di interessi pubblici e privati quali: l'approvazione degli strumenti urbanistici e territoriali, comprensivi anche degli strumenti attuativi e loro variazioni, la valutazione di screening ambientale o valutazione di impatto ambientale, le approvazioni di progetti definitivi ed esecutivi di opere pubbliche e correlata dichiarazione di pubblica utilità e simili;
 - k) atti inerenti la tutela dei diritti delle minoranze;
 - l) gli atti di gestione assunti in conformità agli atti programmatici e di indirizzo di competenza degli organi di governo.
4. Il referendum può riguardare solo questioni o provvedimenti d'interesse generale a livello del Comune ovvero, nel caso di referendum che riguardi singole circoscrizioni territoriali dei Comuni d'origine di interesse generale a livello di singolo territorio. Esso in ogni caso può riguardare unicamente argomenti che rientrino nella competenza degli organi di governo e non può riguardare atti di gestione ancorché affidati ad organi di governo.

TITOLO III - GLI ORGANI DI GOVERNO

CAPO I - CONSIGLIO COMUNALE

Art. 23 ATTRIBUZIONI

1. Il Consiglio Comunale, composto dai consiglieri eletti, rappresenta la Comunità, individuandone ed interpretandone gli interessi generali ed è l'organo di indirizzo e controllo politico – amministrativo del Comune. Il Consiglio esprime, nel rispetto del principio della pluralità di opinione, la sensibilità e gli orientamenti presenti al proprio interno su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale.
2. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia funzionale e organizzativa e disciplina con regolamento il proprio funzionamento.
3. Esercita il controllo politico amministrativo affinché l'azione complessiva dell'Ente consegua gli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali e nelle linee programmatiche.
4. Il Consiglio comunale, oltre a quanto previsto dalle normative vigenti in materia di ordinamento dei Comuni, delibera:
 - a. in materia di denominazione di vie e piazze;
 - b. per il conferimento della cittadinanza onoraria a chi, pur non essendo iscritto all'anagrafe del Comune, si sia distinto particolarmente nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell'industria, del lavoro, della scuola, dello sport, con iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico o in opere,

- imprese, realizzazioni, prestazioni in favore degli abitanti dell'Altopiano della Vigolana o in azioni di alto valore a vantaggio della Nazione o dell'umanità intera;
- c. l'approvazione dei documenti propedeutici alla programmazione dei lavori pubblici previsti dalla vigente normativa di settore di importo superiore ad euro 1.000.000,00 al netto degli oneri fiscali o, in assenza dei documenti di indirizzo, dei corrispondenti progetti di fattibilità tecnica ed economica;
 - d. l'approvazione dei progetti esecutivi di opere pubbliche di importo superiore a quello stabilito alla lettera c), qualora il Consiglio comunale non si sia precedentemente pronunciato né sui documenti propedeutici alla programmazione delle opere, né sui relativi progetti di fattibilità tecnica ed economica;
 - e. l'apposizione e l'estinzione del vincolo di uso civico e la variazione del vincolo di uso civico;
 - f. il conferimento, senza oneri per l'amministrazione, di incarichi particolari a singoli consiglieri (di seguito "consiglieri incaricati");
 - g. concessione a terzi all'uso di beni di durata pari o superiore ai 20 anni;
5. Non sono attribuite alla competenza del Consiglio le varianti in corso d'opera e i progetti per lavori delegati da altre Amministrazioni.
6. Le approvazioni di cui al precedente comma, lettere "c", "d" possono essere richieste allorché i progetti o i programmi siano già stati oggetto di presentazione e valutazione da parte del Consiglio comunale nell'ambito dell'approvazione di strumenti di pianificazione o programmazione di carattere generale e a condizione che gli stessi siano stati contestualmente posti a disposizione dei Consiglieri comunali ai fini della approvazione di tali deliberazioni.
7. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia funzionale e organizzativa nel rispetto della legge e del presente Statuto e disciplina con regolamento le proprie regole di funzionamento.
8. Il Consiglio comunale è titolare della potestà regolamentare del Comune riconosciuta dall'ordinamento regionale, che ne stabilisce anche le relative forme di pubblicità e decorrenza degli effetti legali. Salvo che la legge non stabilisca diversamente, i regolamenti dei Comuni determinano, tenendo conto della gravità e conseguenze dell'illecito e di quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 10 della L. 24 novembre 1981 n. 689 l'entità della sanzione per ciascuna violazione o tipologia di violazione da un minimo ad un massimo edittale ricompreso nell'ambito dell'importo massimo stabilito dal primo comma dell'art. 10 della legge citata. L'applicazione della sanzione da parte degli organi comunali individuati in base alle competenze fissate dalla legge e dal presente statuto avviene nel rispetto dei principi fissati dalla L. 689/1981.

Art. 24 IL CONSIGLIERE INCARICATO

- 1. Il Consiglio comunale può affidare a singoli Consiglieri specifici incarichi in relazione a materie determinate e per un periodo comunque non superiore ad un anno.
- 2. La struttura comunale assicura al Consigliere incaricato adeguata collaborazione per l'espletamento dell'incarico affidato.
- 3. Al termine del proprio incarico, il Consigliere deve presentare al Consiglio comunale una relazione che illustra i risultati dell'incarico svolto.

Art. 25 IL CONSIGLIERE DELEGATO

- 1. Il Sindaco può nominare fino a quattro Consiglieri comunali per lo svolgimento di compiti determinati in specifiche materie e per un periodo definito. La nomina è comunicata al Consiglio comunale.
- 2. Il Consigliere delegato partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni della Giunta comunale nelle quali si discutono temi attinenti al suo incarico.

3. La struttura comunale collabora con il Consigliere delegato nell'espletamento del proprio incarico.

Art. 26 LINEE PROGRAMMATICHE

1. Il Sindaco neo eletto, entro 90 giorni decorrenti dalla prima seduta del Consiglio, sentita la Giunta comunale, presenta le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato, riportate in un documento, eventualmente dettagliato per programmi, nel quale indica le linee strategiche dell'Amministrazione in relazione ai bisogni della Comunità.
2. Al termine del mandato, il Sindaco presenta al Consiglio, che ne prende atto, una relazione finale circa l'attuazione delle linee programmatiche.

Art. 27 CONVOCAZIONE E COSTITUZIONE

1. Il Consiglio comunale è convocato dal Presidente del Consiglio, che ne predispone l'ordine del giorno.
2. La prima seduta del Consiglio comunale è convocata e presieduta dal Consigliere più anziano di età, con esclusione del Sindaco, entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.
3. Nella prima seduta il Consiglio tratta unicamente gli oggetti collegati agli adempimenti post-elettorali relativi alla convalida e al giuramento del Sindaco, alla convalida dei consiglieri ed alla eventuale comunicazione in ordine alla composizione della Giunta comunale nonché all'elezione del presidente e del vicepresidente del Consiglio Comunale.
4. Il regolamento stabilisce modalità e termini per la convocazione del Consiglio e le norme generali del suo funzionamento.
5. Nella formulazione dell'ordine del giorno è data priorità alle questioni urgenti ed ai punti non trattati nella seduta precedente.
6. Il Consiglio comunale è convocato in seduta ordinaria per l'esercizio delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dallo Statuto. Può articolare la propria attività in sessioni, con la durata e secondo le modalità stabilite dal regolamento.
7. Quando un quinto dei Consiglieri richieda una seduta straordinaria del Consiglio, il Sindaco la riunisce entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta.
8. Il Consiglio comunale può essere convocato d'urgenza, nei modi e termini previsti dal regolamento, quando ciò sia necessario per deliberare su questioni rilevanti ed indilazionabili, assicurando comunque ai Consiglieri la tempestiva conoscenza degli atti relativi agli argomenti da trattare.
9. Il Consiglio comunale è regolarmente costituito con la presenza di oltre la metà dei consiglieri comunali assegnati.
10. Nell'ipotesi in cui il Consiglio non si costituisca regolarmente in prima convocazione, è convocata in giorno diverso una seconda seduta con lo stesso ordine del giorno. Nella nuova seduta è sufficiente l'intervento di n. 7 Consiglieri comunali, ferme restando le maggioranze richieste per particolari deliberazioni.
11. Qualora nella seduta di seconda convocazione debbano essere posti all'ordine del giorno in via d'urgenza ulteriori argomenti non compresi nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione, per la trattazione di tali argomenti si osservano i requisiti relativi alle sedute di prima convocazione.
12. Alle sedute del Consiglio comunale partecipa il Segretario comunale, il quale cura la redazione del verbale, sottoscrivendolo assieme a chi presiede l'adunanza. Per la stesura materiale del verbale il Segretario può farsi coadiuvare da altri dipendenti comunali.
13. Gli Assessori non facenti parte del Consiglio hanno diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio; devono partecipare alle sedute consiliari nel cui ordine del giorno siano iscritte mozioni, interrogazioni o interpellanze riguardanti le attribuzioni delegate loro dal Sindaco.

14. Alle sedute del Consiglio comunale possono essere invitati i rappresentanti del Comune in Enti, Aziende, Società per azioni, Consorzi, Commissioni, nonché dirigenti e funzionari del Comune, il revisore dei conti ed altri esperti o professionisti incaricati della predisposizione di studi e progetti per conto del Comune, per riferire sugli argomenti di rispettiva pertinenza.

15. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, salvi i casi nei quali, secondo la legge o il regolamento, esse debbano essere segrete.

16. Il regolamento del Consiglio Comunale disciplina le norme per l'accesso e la partecipazione dei cittadini alle sedute nonché l'accesso dei mezzi di informazione alle sedute.

Art.28 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

1. Il Presidente del Consiglio viene eletto dal Consiglio nella prima seduta, a maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati.

2. Se dopo la 1° votazione nessun candidato ha ottenuto la maggioranza di 2/3 si procede a nuova votazione e a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Se a seguito della 2° votazione nessuno risulta eletto, si procede ad una ulteriore votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti nella 2° votazione. In caso di parità di voti risulta eletto il consigliere più anziano di età.

3. In caso di assenza o impedimento temporaneo, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. Il Vice Presidente è eletto con unica votazione, nella quale viene eletto il Consigliere che ottiene il maggior numero di voti; in caso di parità si procede a ballottaggio. In caso di impossibilità del Vice Presidente ad esercitare le funzioni vicarie del Presidente, esse sono esercitate dal Consigliere più anziano d'età.

4. Il Presidente del Consiglio è organo istituzionale del Comune ed in particolare:

- a) rappresenta il Consiglio comunale e ne coordina i lavori;
- b) assicura il collegamento politico con il Sindaco ed i gruppi consiliari;
- c) assicura una adeguata e preventiva informazione ai Gruppi consiliari ed ai singoli Consiglieri delle questioni sottoposte al Consiglio;
- d) coordina le Commissioni consiliari per gli atti che devono essere sottoposti al Consiglio;
- e) promuove le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze;
- f) promuove ogni azione necessaria per la tutela dei diritti dei Consiglieri comunali;
- g) su richiesta del Sindaco o di ¼ dei consiglieri, convoca il Consiglio comunale, sentita la conferenza dei capigruppo;
- h) promuove e coordina la partecipazione del Consiglio alla definizione, adeguamento e controllo delle linee programmatiche del Sindaco;
- i) cura i rapporti del Consiglio con l'organo di revisione economico-finanziaria e con il difensore civico;
- j) Il Presidente del Consiglio comunale verifica l'attuazione delle mozioni e degli ordini del giorno adottati dal Consiglio Comunale e relaziona, al riguardo, semestralmente al Consiglio comunale.
- j) adempie alle ulteriori funzioni previste dal regolamento interno del Consiglio comunale.

Art. 29 GRUPPI CONSILIARI

1. I Consiglieri comunali comunicano per iscritto al Presidente del Consiglio il gruppo consiliare di appartenenza e il nominativo del capogruppo. In difetto di comunicazione i Consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare, salva la facoltà di optare per un diverso gruppo, con il consenso di quest'ultimo.

2. Ciascun gruppo comunica al Sindaco il nome del Capo gruppo entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neoeletto. In difetto di comunicazione del nominativo si considera capogruppo il primo degli eletti della lista.

3. Con il regolamento sono definiti mezzi e strutture di cui dispongono i Gruppi consiliari per assicurare

l'esercizio delle funzioni loro attribuite.

Art. 30 CONFERENZA DEI CAPI GRUPPO

1. Ogni gruppo consiliare comunica al Presidente del consiglio, su richiesta del medesimo, il nome del capogruppo. In caso di assenza, il capogruppo può delegare un consigliere a sostituirlo per specifiche riunioni o per periodi determinati.
2. La conferenza dei capigruppo è presieduta dal Presidente del consiglio. Essa concorre alla programmazione delle riunioni del consiglio e ad assicurare nel modo migliore lo svolgimento dei lavori.
3. Alla conferenza dei capigruppo partecipa il Sindaco, o un assessore delegato, che deve essere obbligatoriamente invitato per la formulazione dell'ordine del giorno del consiglio.
4. Il regolamento definisce le altre competenze della conferenza dei capigruppo, le norme per il suo funzionamento ed i rapporti con il Sindaco, con le commissioni consiliari e con la Giunta comunale.

Art. 31 I CONSIGLIERI

1. Il Consigliere comunale rappresenta la comunità senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto. Ha il dovere di partecipare alle sedute del Consiglio e degli organi nei quali è stato eletto o nominato.
2. I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione o, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio comunale la relativa deliberazione.
3. Ciascun Consigliere ha diritto di esercitare l'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio ed inoltre di:
 - a) partecipare alle sedute del Consiglio, prendere la parola e votare su ciascun oggetto all'ordine del giorno, presentare proposte di deliberazione ed emendamenti alle proposte poste in discussione;
 - b) presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni ed ordini del giorno;
 - c) formulare domande di attualità e ogni altro atto di sindacato politico su argomenti che riguardino il Comune.
4. Il Consigliere comunale, per l'effettivo esercizio delle proprie funzioni, ha diritto di prendere visione e di ottenere copia dei provvedimenti adottati dal Comune e degli atti preparatori in essi richiamati, nonché di avere tutti i documenti amministrativi e tutte le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato.
5. Ciascun Consigliere può dimettersi dalla carica presentando le proprie dimissioni al Consiglio comunale; le dimissioni sono presentate con le modalità previste dalla legge, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono efficaci a decorrere dalla data di ricevimento da parte del Comune. Il Consiglio comunale deve procedere alla surrogazione del Consigliere dimessosi entro sessanta giorni dalla data di ricevimento delle dimissioni e comunque nella prima seduta utile del consiglio comunale dopo l'avvenuta delle dimissioni e comunque prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto.
6. Il Consigliere decade dalla carica nei casi previsti dalla legge o da questo Statuto; la decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale. Nella stessa seduta in cui il consigliere è dichiarato decaduto il Consiglio comunale provvede alla relativa surroga e alla convalida del Consigliere subentrante.
7. Il Consigliere impossibilitato a partecipare alle sedute di Consiglio è tenuto a giustificare prima della seduta la propria assenza, salvo caso fortuito o forza maggiore. Qualora il Consigliere ingiustificatamente non intervenga a due sedute consecutive, il Presidente del Consiglio, provvede ad informarlo dell'onere di partecipazione alla seduta successiva. Qualora l'assenza si protragga per tre sedute consecutive, in assenza di giustificati motivi, il Consiglio comunale assume le decisioni in merito alla relativa decadenza, valutando le motivazioni addotte dal Consigliere. La decadenza è deliberata a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.

Art. 32 INIZIATIVA E DELIBERAZIONE DELLE PROPOSTE

1. L'iniziativa delle proposte di atti e provvedimenti di competenza del Consiglio comunale spetta alla Giunta, al Sindaco ed a ciascun Consigliere.
2. Le modalità per la presentazione e l'istruttoria delle proposte dei Consiglieri comunali sono stabilite dal regolamento del Consiglio che, al fine di agevolare la conclusione dei lavori consiliari, può prevedere particolari procedure e competenze delle Commissioni permanenti per l'esame e la discussione preliminare delle proposte di deliberazione.
3. Ogni deliberazione del Consiglio comunale s'intende approvata quando ha ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, salvi i casi in cui la legge o lo Statuto prescrivono espressamente maggioranze qualificate.
4. Ai fini della determinazione della maggioranza si computano tra i votanti gli astenuti ed anche coloro che, rimanendo in aula, non esprimono alcun voto; non si computano coloro che si assentano prima di votare e, nelle votazioni su scheda, le schede nulle.
5. Le votazioni sono effettuate, di norma, con voto palese. Le votazioni con voto segreto sono limitate ai casi previsti dalla legge e dal regolamento.
6. In caso d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

Art. 33 COMMISSIONI CONSILIARI

1. Il Consiglio comunale può costituire Commissioni permanenti ovvero, per l'esame di specifiche questioni Commissioni consiliari speciali, stabilendone il numero e le competenze.
2. Nelle Commissioni di cui al comma 1 è garantita un'adequata rappresentanza delle minoranze.
3. Qualora il Consiglio Comunale lo ritenga opportuno, nelle Commissioni consiliari speciali possono essere nominati, di volta in volta, anche membri esterni.
4. La composizione, la durata, la competenza e l'importo del gettone di presenza delle Commissioni consiliari sono determinate dalla deliberazione consiliare di loro istituzione. Le commissioni sono tenute a relazionare del loro lavoro al Consiglio Comunale secondo quanto definito in fase di istituzione.
5. La Giunta comunale può istituire Commissioni diverse da quelle di cui al comma 1.
6. Fatto salvo quanto previsto dal comma 6, i componenti delle Commissioni decadono al momento della perdita della carica in virtù della quale sono stati eletti e comunque alla data di proclamazione degli eletti del nuovo Consiglio comunale.
7. Fatte salve differenti disposizioni normative, le Commissioni la cui istituzione è prevista come obbligatoria da specifiche disposizioni di legge e che sono indispensabili per garantire le funzionalità del Comune, ferma restando la disciplina sulla prorogatio degli organi, scadono alla data di proclamazione degli eletti del nuovo Consiglio comunale, in caso di nomina consiliare, ovvero della nomina della nuova Giunta, in caso di nomina Giunta le.
8. Il regolamento determina le disposizioni necessarie al funzionamento delle Commissioni.

CAPO II - IL SINDACO

Art. 34 IL SINDACO

1. Il Sindaco rappresenta il comune e la comunità; è l'organo responsabile della sua amministrazione, sovrintende al funzionamento degli uffici ed all'esecuzione degli atti

2. Il Sindaco:

- a) Convoca e presiede la Giunta, determinandone l'ordine del giorno;
- b) Nomina i componenti della Giunta, ne promuove e coordina l'attività;
- c) Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici impartendo le direttive al Segretario Generale e ai Dirigenti;
- d) Coordina gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'applicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti e di favorire pari opportunità tra uomo e donna;
- e) Assume ogni iniziativa ritenuta utile al fine di assicurare il buon andamento dell'Amministrazione Comunale;
- f) Rappresenta il comune e sovrintende al funzionamento degli uffici e all'esecuzione degli atti;
- g) Esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti comunali e sovrintende altresì alle funzioni statali, regionali e provinciali delegati al Comune.

3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti comunali e sovrintende altresì alle funzioni statali, regionali e provinciali delegate al Comune. Ferme restando le competenze gestionali attribuite dalla legge e dallo statuto ha la rappresentanza legale del comune e rappresenta l'ente in giudizio.

Ferme restando le competenze gestionali attribuite dalla legge e dallo statuto, ha la rappresentanza legale del Comune e rappresenta l'Ente in giudizio, salvo che per le controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti in primo grado che sono assegnate al Segretario comunale ai sensi dell'articolo 417 bis del c.p.c. nonché per le controversie tributarie e per le altre controversie rispetto alle quali la legge stabilisce che la rappresentanza in giudizio spetti ad un funzionario; nel caso in cui tali controversie riguardino il Segretario stesso ovvero vi sia conflitto di interesse da parte del medesimo, il Sindaco designa un altro Responsabile di servizio a rappresentare l'ente in giudizio.

4. Fatti salvi i compiti gestionali assegnati alla Giunta o agli Assessori in base alla legge regionale o al presente statuto con proprio decreto, il Sindaco individua in corrispondenza dei settori individuati dal Piano esecutivo di gestione o dell'atto di indirizzo i responsabili dei servizi tra i dipendenti aventi i requisiti professionali richiesti.

5. Il Sindaco adotta gli atti di natura tecnico – gestionale ad esso espressamente attribuiti dalla legislazione vigente.

6. Al Sindaco, qualora non espressamente vietato dalla legge, è inoltre attribuita la competenza a:

- a) rilasciare le autorizzazioni;
- b) adottare le ordinanze;
- c) stipulare gli accordi ed i contratti;
- d) adottare gli ordini di servizio nei confronti del Segretario comunale;
- e) adottare gli ulteriori atti di natura tecnico gestionale ad esso espressamente riservati dai regolamenti.

6. Gli atti di cui al comma 3 e 4 lettere a), b), c) ed e) attribuiti al Sindaco possono essere delegati, in via stabile o di volta in volta, ad assessori, segretario comunale o funzionari mediante apposito atto che specifica la durata ed i limiti della delega.

7. Il Sindaco o i soggetti delegati, nell'adozione degli atti di natura tecnico gestionale di cui ai commi precedenti, si avvalgono della collaborazione del Segretario comunale e degli Uffici, che rilasciano i pareri ad essi richiesti e garantiscono comunque l'efficace ed efficiente svolgimento del procedimento, sino all'emanazione dell'atto conclusivo.

8. Possono essere delegati dal Sindaco, ai Consiglieri incaricati dal Consiglio comunale nel territorio di riferimento, le funzioni di ufficiale di governo per gli effetti e nelle materie di cui ai commi 2 lettera a) dell'articolo 31 del [TULLRROC](#) e successive modifiche.

Art. 35 DELEGHE

1. Il Sindaco può, con atto sempre revocabile, delegare proprie attribuzioni e la firma degli atti agli assessori.
2. Il Sindaco può delegare un Assessore o un Consigliere a rappresentare il Comune nei Consorzi e negli altri enti od organismi esterni di cui fa parte, quando non possa provvedervi personalmente.

Art. 36 VICE SINDACO

1. Il Vice Sindaco viene nominato dal Sindaco tra gli Assessori membri del Consiglio Comunale.
2. Sostituisce il Sindaco in caso di assenza, impedimento temporaneo o permanente, dimissioni, decadenza, rimozione o decesso nonché in caso di sospensione dall'esercizio della relativa funzione.
3. Nel caso di contemporanea assenza od impedimento del Sindaco e del Vice Sindaco, ne esercita temporaneamente le funzioni l'Assessore più anziano di età.

CAPO III - LA GIUNTA COMUNALE

Art. 37 COMPOSIZIONE

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da **n. 5** Assessori. La Giunta può essere composta dal Sindaco e da un numero di assessori superiori di una unità rispetto al massimo consentito dalla legge regionale. In tal caso l'indennità mensile di carica spettante complessivamente agli assessori corrisponde a quella spettante complessivamente al numero massimo di assessori previsto dalla normativa regionale; le indennità mensili dei singoli assessori sono ridotte in misura proporzionale ferma restando la maggiorazione percentuale spettante al vicesindaco. L' indennità rimane nella misura piena qualora un assessore non possa percepire la stessa o vi rinunci.
2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta scegliendoli tra i consiglieri eletti. Tuttavia può nominare assessore, sempre entro il numero massimo n. 1 cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere e di assessore, dandone adeguata giustificazione. Fermi restando gli obblighi di partecipazione previsti dalla legge, l'assessore che non fa parte del Consiglio comunale può partecipare alle sedute del Consiglio e delle Commissioni senza diritto di voto.
3. La Giunta deve essere composta in modo da assicurare la partecipazione di ambo i generi secondo le disposizioni di legge.
4. Nella sua formazione il Sindaco assicura la presenza di soggetti che provengano dai comuni esistenti prima della fusione. Il legame di provenienza dei soggetti con la comunità di origine può derivare dalla residenza attuale, dalla residenza in passato oppure da altri vincoli stabili di collegamento. Qualora non fosse possibile assicurare all'interno della Giunta la rappresentanza della comunità di origine ai sensi del presente articolo il Sindaco comunica al Consiglio le relative giustificazioni.
5. Il Sindaco nomina la Giunta con proprio decreto e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva.
6. Il Sindaco con proprio decreto può revocare uno o più Assessori, nonché ridefinirne le competenze nel corso del mandato, dandone motivata comunicazione al Consiglio nella seduta successiva. Non oltre

quarantacinque giorni dalla data del decreto di revoca il Sindaco provvede alla sostituzione con nomina degli Assessori, nel rispetto del criterio di rappresentazione dei comuni di origine di cui al comma 4 e ne dà comunicazione al Consiglio nella seduta successiva.

7. Le dimissioni presentate al Sindaco da singoli Assessori sono immediatamente efficaci, senza necessità di presa d'atto o di formale accettazione.

8. In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica per altra causa degli Assessori, il Sindaco li sostituisce entro quarantacinque giorni dandone comunicazione al Consiglio nella prima adunanza successiva fermo restando il rispetto del criterio di cui al precedente comma 4.

Art. 38 ATTRIBUZIONE DELLE GIUNTA

1. La Giunta Comunale collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune.

2. Spetta alla Giunta l'adozione degli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge o dallo Statuto alla competenza del Consiglio e che non rientrino nelle competenze, attribuite dalla legge, dallo Statuto o dai regolamenti, al Sindaco, al segretario comunale o ai funzionari dirigenti.

3. Essa esercita attività di iniziativa e di impulso nei confronti del Consiglio comunale, sottoponendo allo stesso proposte, formalmente redatte ed istruite, per l'adozione degli atti consiliari.

4. La Giunta adotta gli atti di natura tecnico – gestionale ad essa espressamente rimessi dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti.

5. La Giunta Comunale, ove non diversamente disposto dai regolamenti:

- a) Adotta i provvedimenti in materia di personale dipendente non riservati ad altri organi;
- b) Gestisce il fondo spese di rappresentanza;
- c) Fatte salve le competenze attribuite al Consiglio, approva i progetti di opere pubbliche, le relative varianti e le perizie per i lavori di somma urgenza;
- d) Affida gli incarichi professionali e le collaborazioni esterne;
- e) Concede i sussidi o i contributi comunque denominati;
- f) Fatte salve le competenze attribuite al Consiglio, concede a terzi l'uso di beni e la gestione dei servizi e autorizza l'assunzione in locazione di beni;
- g) Autorizza la promozione o la resistenza alle liti avanti l'autorità giudiziaria compresa la nomina dei difensori ed approva transazioni;
- h) Individua il contraente ove per espresse disposizioni di legge si possa procedere prescindendo da confronti comunque denominati o, in caso contrario, definisce i criteri per l'individuazione dei soggetti da invitare ai confronti;
- i) Nomina le commissioni giudicatrici di gara o di concorso;
- j) Adotta gli ulteriori atti di natura tecnico gestionale ad essa espressamente riservati dai regolamenti.

6. Alla Giunta, nell'adozione degli atti di natura tecnico gestionale di cui ai commi precedenti, è assicurata la collaborazione del Segretario comunale e degli Uffici, che esprimono i pareri ad essi rimessi dall'ordinamento vigente sulle proposte di deliberazione e garantiscono comunque l'efficace ed efficiente svolgimento del procedimento, sino all'emanazione dell'atto conclusivo.

7. Il Sindaco può ripartire tra i componenti della Giunta competenze non che compiti di governo in base al documento programmatico competente gli indirizzi generali di Governo; nomina altresì il Vicesindaco con funzioni vicarie, scelto tra gli assessori interni al consiglio.

Art. 39 FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta comunale, unitamente al Sindaco, opera per l'attuazione del programma nel quadro degli indirizzi generali proposti dal Sindaco ed approvati dal Consiglio.
2. Il Sindaco e la Giunta riferiscono annualmente al Consiglio, in apposita e specifica seduta, lo stato di attuazione del programma e sottopongono al medesimo le eventuali integrazioni.
3. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che ne definisce l'ordine del giorno.
4. Alle sedute di Giunta che trattano questioni di interesse dei territori che rappresentano, possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, i consiglieri incaricati – i Referenti del territorio, il Revisore dei Conti, i rappresentanti del comune in Enti, aziende, società per azioni, Consorzi, Commissioni, nonché Dirigenti e funzionari del Comune ed altre persone che possano fornire elementi utili alle deliberazioni. Tali consiglieri e rappresentanti sono convocati con le stesse modalità previste per la convocazione degli assessori e possono prendere visione della documentazione di loro interesse.
5. Alle sedute della Giunta partecipa, senza diritto di voto, il Segretario comunale, che può prendere la parola sulle questioni di propria competenza.
6. Le deliberazioni della Giunta sono sottoscritte dal Sindaco e dal Segretario comunale.
7. Le deliberazioni della Giunta non sono valide se non è presente la maggioranza dei componenti, sono adottate a maggioranza dei presenti e con voto palese sempre che non si debba procedere diversamente secondo la legge.
8. Tutti gli assessori hanno l'obbligo di partecipare alle riunioni della Giunta e del Consiglio Comunale. L'Assessore non consigliere ha le stesse prerogative, diritti e responsabilità degli altri assessori.
9. Il Sindaco può ripartire tra i componenti della Giunta competenze nonché compiti di governo in base al documento programmatico contenente gli indirizzi generali di governo; nomina altresì un Vice Sindaco con funzioni vicarie, scelto tra gli assessori interni al Consiglio.
10. Agli Assessori, nell'ambito del settore assegnato dal Sindaco con proprio decreto di nomina, possono essere conferiti i compiti di gestione ai sensi del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 4 del TULLRROC approvato con DPR 1/2/2005, n. 3/L relativi ai settori di attività con le relative competenze gestionali, gli obiettivi e assegnazioni finanziarie, patrimoniali e organizzative stabiliti dal Atto di indirizzo.
11. Le sedute di Giunta non sono pubbliche.
12. La Giunta, con le stesse modalità dell'art 34 comma 5 può istituire commissioni per esame di specifiche questioni.

Art. 40 MOZIONE DI SFIDUCIA

1. Il voto del Consiglio comunale ovvero l'esito di un referendum contrario ad una proposta o alla posizione assunta dagli organi di governo non comportano la sfiducia nei confronti del Sindaco, degli Assessori o della Giunta.
2. Le modalità di presentazione della mozione di sfiducia ed i suoi effetti sono disciplinati dall'ordinamento regionale.

TITOLO IV - ELEZIONI, NOMINE E DESIGNAZIONI

Art. 41 PRINCIPI

1. Il Consiglio elegge i componenti di Commissioni o organismi dell'Amministrazione, nonché nomina o designa i rappresentanti del Comune presso enti, commissioni e organismi, qualora gli stessi debbano, per

legge, per statuto o per regolamento essere scelti anche in rappresentanza delle minoranze politiche.

2. Salvo che non sia diversamente disposto, la votazione avviene con voto limitato ad un componente, in forma segreta e sulla base dei candidati designati dalla maggioranza e dalla minoranza, che hanno rispettivamente diritto ad un numero di rappresentanti proporzionale al numero di seggi assegnati in Consiglio comunale. Il regolamento può individuare ulteriori strumenti di garanzia finalizzati a consentire alle minoranze un'autonoma individuazione dei propri rappresentanti ed un'equa distribuzione degli stessi tra i diversi gruppi.

3. Le designazioni di cui al comma 2, prevedono, di norma, una rappresentanza dei due generi.

4. Il Consiglio, qualora espressamente previsto dalla legge, nomina i propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni. La nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni è altrimenti effettuata dal Sindaco sulla base degli indirizzi definiti dal Consiglio.

Art. 42 ESCLUSIONE DELLE CAUSE DI INCOMPATIBILITA' ED INELEGGIBILITA'

1. Gli incarichi e le funzioni conferite agli amministratori comunali, allorquando il loro conferimento sia ritenuto necessario per la tutela degli interessi del Comune e/o per assicurare l'esercizio di servizi ed attività di pubblica utilità effettuato nell'interesse generale della Comunità, non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità.

2. Ricorrendo le condizioni suddette il Consiglio comunale, per le nomine allo stesso riservate dalla legge, motiva adeguatamente i relativi provvedimenti e nell'espressione degli indirizzi per la nomina da parte del Sindaco dei rappresentanti del comune presso enti, società, aziende ed istituzioni, definisce le motivazioni per le quali nell'effettuazione di particolari nomine o designazioni è da tener conto di quanto consentito dal precedente comma.

3. La nomina o la designazione di amministratori o di Consiglieri comunali in rappresentanza del Comune stesso presso enti, istituzioni e associazioni aventi a scopo la promozione culturale, l'assistenza e beneficenza e la protezione civile ed ambientale si considera connessa con il mandato elettivo.

TITOLO V - GARANZIE

Art. 43 IL DIFENSORE CIVICO

1. E' assicurata ai cittadini la tutela non giurisdizionale del Difensore civico, organo indipendente ed imparziale che vigila sul corretto svolgimento dell'attività amministrativa ed interviene nei confronti di provvedimenti, atti, fatti, comportamenti ritardati, omessi o comunque irregolarmente compiuti dal Comune.

2. Il Difensore civico esercita le sue funzioni su richiesta dei cittadini singoli o associati oppure di propria iniziativa, a garanzia dell'imparzialità, della trasparenza e del buon andamento dell'azione amministrativa, nonché dei diritti di partecipazione riconosciuti da questo Statuto.

3. Il Consiglio comunale delibera, a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati, di stipulare apposita convenzione con il Presidente del Consiglio provinciale per consentire di estendere le funzioni del Difensore civico provinciale anche all'Amministrazione comunale. La convenzione, secondo quanto previsto dalla disciplina provinciale, è gratuita per il Comune.

4. Con la convenzione il Consiglio impegna l'Amministrazione comunale a dare risposta agli interventi del Difensore civico, assicurandogli l'accesso agli uffici ed ai servizi nonché alle informazioni necessarie per lo svolgimento dei propri compiti.

5. Per quanto non disposto nel presente articolo, si applica la disciplina provinciale relativa all'istituto.

Art. 44 OPPOSIZIONI E RICORSI

1. E' ammesso ricorso in opposizione alla Giunta comunale, avverso le deliberazioni del Consiglio comunale e della Giunta comunale, per motivi di legittimità e di merito.
2. Condizioni per la proposizione del ricorso sono:
 - a) che sia presentato da un cittadino;
 - b) che sia presentato non oltre l'ultimo giorno di pubblicazione della deliberazione;
 - c) che siano indicati il provvedimento impugnato ed i vizi di legittimità e/o di merito dello stesso;
 - d) che sia indicato il domicilio per il ricevimento degli atti relativi al procedimento nel territorio del comune; in mancanza, il domicilio è da intendersi eletto presso la segreteria comunale.
3. La Giunta comunale, ricevuto il ricorso, dispone entro 30 giorni le direttive in ordine all'attività istruttoria. Essa può pronunciare:
 - a) la dichiarazione di inammissibilità del ricorso nel caso in cui sia presentato in totale assenza delle condizioni per la sua proposizione ai sensi del comma 2, lettere "a", "b" e "c";
 - b) la dichiarazione di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato qualora ravvisi la sussistenza di gravi motivi e sussista un fumus in ordine ai motivi dell'impugnazione;
 - c) la sospensione del procedimento per un periodo massimo di 90 giorni non prorogabili e non reiterabili al fine di acquisire elementi integrativi;
 - d) la dichiarazione di rigetto o di accoglimento, anche parziale, del ricorso qualora questo abbia avuto ad oggetto una deliberazione adottata dalla Giunta comunale;
 - e) la rimessione degli atti al Consiglio comunale per l'accoglimento od il rigetto del ricorso qualora il medesimo abbia ad oggetto l'impugnazione di una deliberazione adottata da tale organo, ovvero qualora il ricorso abbia ad oggetto una deliberazione della Giunta comunale per la quale sia rilevato il vizio di incompetenza.
4. La decisione finale deve essere assunta entro il termine di 90 giorni dalla proposizione del ricorso, fatta salva la facoltà di sospensione di cui al precedente comma. La decisione deve essere comunicata al ricorrente entro i successivi 15 giorni. Decorso il termine di 90 giorni senza che sia adottata la decisione finale, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti.
5. Contro il provvedimento impugnato è comunque esperibile, anche prima del decorso del termine per la formulazione del silenzio rigetto, il ricorso all'autorità giurisdizionale

TITOLO VI - ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

Art. 45 PRINCIPI ORGANIZZATIVI

1. L'ordinamento degli uffici si ispira a principi di efficienza organizzativa, di decentramento organizzativo, gestionale e operativo, nonché di economicità di gestione e di responsabilità personale, allo scopo di conseguire la massima efficacia nei risultati e la ottimizzazione dei servizi resi alla comunità.
2. L'organizzazione e il funzionamento delle strutture devono rispondere ad esigenze di trasparenza, di partecipazione e di agevole accesso dei cittadini all'informazione e agli atti del Comune.
3. L'assetto organizzativo si informa ai criteri della gestione per obiettivi, del collegamento fra flussi informativi e responsabilità decisionali, della corresponsabilizzazione di tutto il personale per il perseguimento degli obiettivi, della verifica dei risultati conseguiti, dell'incentivazione collegata agli

obiettivi raggiunti e alla crescita della qualificazione professionale, nonché al superamento di una rigida divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.

Art. 46 ORGANIZZAZIONE

1. Il Comune, con regolamento, definisce l'articolazione della propria struttura organizzativa.
2. La Giunta Comunale, sulla base dell'articolazione organizzativa del Comune:
 - a) attribuisce le funzioni spettanti al segretario comunale ed ai dipendenti preposti a struttura organizzativa e specifica la competenza all'adozione degli atti;
 - b) individua le responsabilità ed i poteri in ordine all'attività istruttoria ed ad ogni adempimento connesso ai procedimenti di competenza del Comune.
3. Il Sindaco nomina i preposti alle strutture organizzative dell'ente.
4. La Giunta, con gli strumenti di programmazione, assegna obiettivi al Segretario Comunale ed ai preposti alle strutture organizzative cui siano attribuite funzioni ed atti di gestione, unitamente alle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie per il rispettivo conseguimento.

Art. 47 SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Segretario Comunale attua le direttive ed adempie ai compiti affidatigli dal Sindaco dal quale dipende funzionalmente.
2. Il Segretario Comunale è il funzionario più elevato in grado del Comune, è capo del personale ed ha funzione di direzione, di sintesi e di raccordo della struttura burocratica con gli organi di governo.
3. Fatte salve le competenze attribuite ad organi diversi dal presente Statuto, anche in relazione all'adozione di atti di natura tecnico gestionale, al Segretario Comunale spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa del Comune, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
4. Il Segretario Comunale è responsabile, in relazione alle proprie attribuzioni, del risultato dell'attività svolta dal Comune, della realizzazione dei programmi e dei progetti, dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione funzionale del personale.
5. Alcune delle funzioni di cui al comma 3 possono essere attribuite, nei limiti stabiliti dalla legge, a dipendenti preposti ad un servizio del Comune, che assumono la responsabilità di cui al comma 4.
6. Oltre alle specifiche competenze attribuitegli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti, il Segretario Comunale:
 - a) partecipa alle riunioni del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale e ne redige i relativi verbali nelle forme previste dal regolamento apponendovi la propria firma;
 - b) coordina le strutture organizzative del Comune, cura l'attuazione dei provvedimenti e provvede per la loro pubblicazione ed ai relativi atti esecutivi;
 - c) presta alle strutture organizzative consulenza giuridica, ne coordina l'attività e, in assenza di disposizione regolamentari a riguardo, dirime eventuali conflitti di competenza;
 - d) in assenza di disposizioni diverse è responsabile dell'istruttoria di tutti gli atti rimessi alla competenza del Comune, fatta salva la possibilità di attribuire ad altri soggetti le responsabilità di alcune tipologie di procedimento;
 - e) roga i contratti nei quali il Comune è parte ed autentica le sottoscrizioni nelle scritture private e negli atti unilaterali nell'interesse del Comune;
 - f) esercita ogni altra attribuzione affidatagli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti vigenti.

7. Con regolamento sono disciplinati i rapporti di coordinamento tra il Segretario ed i preposti alle strutture organizzative, distinguendone le responsabilità e salvaguardando la reciproca professionalità.
8. Fatto salvo quanto previsto dalla legge per le modalità di copertura del posto di Segretario Comunale, le commissioni giudicatrici di concorso sono presiedute dal Segretario Comunale.

Art. 48 RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO

1. Il Sindaco rappresenta il Comune in giudizio, in esecuzione di specifiche deliberazione di autorizzazione della Giunta, e firma i mandati alle liti.
2. Per gli atti di natura tributaria locale il funzionario responsabile del tributo, qualora nominato dalla Giunta, rappresenta il Comune in giudizio.
3. Per gli atti emessi dalla Polizia municipale il funzionario più alto grado presso il corpo, qualora nominato dalla Giunta, rappresenta il Comune in giudizio.
4. Il patrocinio in giudizio può essere esercitato da personale comunale qualora previsto da specifiche disposizioni di legge.

TITOLO VII - ATTIVITA'

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 49 ENUNCIAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI

1. Il Comune osserva i principi di imparzialità, leale collaborazione, libera concorrenza, sussidiarietà e proporzionalità.
2. L'attività del Comune è retta dai criteri di semplicità, economicità, efficacia, trasparenza e pubblicità.
3. Il Comune nell'adozione di atti di natura non autoritativa agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente.

Art. 50 CONVOCAZIONI E COMUNICAZIONI

1. Le convocazioni alle sedute e le altre comunicazioni ai soggetti che partecipino alle attività istituzionali del Comune, possono essere effettuate mediante l'utilizzo di mezzi telematici, nei casi in cui l'ordinamento riconosca agli stessi pieno valore legale.
2. Con regolamento sono disciplinate le modalità di attuazione del comma 1.

Art. 51 DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI ED ALLE INFORMAZIONI

1. Con regolamento sono disciplinati modalità e termini per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi ed alle informazioni da parte degli interessati, singoli o associati, dei cittadini, dei Consiglieri comunali, dei componenti delle Commissioni e delle Consulte e dei Revisori dei conti.

CAPO II - L'ATTIVITA' NORMATIVA

Art. 52 I REGOLAMENTI

1. Il Comune ha potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle proprie funzioni ed approva i regolamenti previsti da leggi della Provincia, della Regione e dello Stato.
2. I regolamenti comunali sono approvati dal Consiglio comunale a maggioranza dei consiglieri assegnati.

Art. 53 LE ORDINANZE

1. Il Sindaco, quale capo dell'Amministrazione comunale, nei casi previsti dalla legge o dai regolamenti, può emanare ordinanze anche a carattere normativo.
2. Il Sindaco, quale Ufficiale di governo, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, adotta provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sanità e di igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.

Art. 54 SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. La violazione dei regolamenti e delle ordinanze comunali, comporta, nei casi non disciplinati dalla legge, l'applicazione delle sanzioni amministrative determinate dal Comune con proprie disposizioni regolamentari, entro i limiti previsti dall'ordinamento.

CAPO III - IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 55 PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. L'attività amministrativa del Comune è regolata secondo quanto previsto dalla legge provinciale sul procedimento amministrativo.
2. Il Comune individua il termine entro il quale ciascun procedimento deve concludersi. Qualora non previsto espressamente, esso si intende di 90 giorni.
3. Il Comune può stipulare con gli interessati accordi sostitutivi del provvedimento. La sostituzione del provvedimento con un accordo è sempre consentita salvo che non vi sia un divieto previsto dalla legge, dallo Statuto o da regolamento. In caso di sostituzione del provvedimento con un accordo si applicano le norme che regolano l'adozione dell'atto sostituito, ivi compresi la motivazione, i controlli e le forme di pubblicità.

Art. 56 REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO

Il Comune disciplina con regolamento:

- a) le modalità per garantire ai soggetti interessati un'adeguata partecipazione;
- b) le modalità di risoluzione dei conflitti di competenza e le forme di collaborazione tra i

- responsabili di singole fasi o sub procedimenti;
c) ogni altra disposizione ritenuta rilevante ai fini di una corretta gestione dei procedimenti.
2. Il Comune favorisce la sottoscrizione degli accordi tesi ad un'efficiente gestione dei procedimenti amministrativi per i quali sia previsto il coinvolgimento di più Enti.

CAPO IV - INTERVENTI ECONOMICI

Art. 57 PRINCIPI

1. Il Comune, per promuovere lo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione, ha facoltà di intervenire anche in relazione ad ambiti o materie non rientranti nella propria diretta competenza.
2. I criteri per la concessione di benefici economici, sussidi o contributi comunque denominati, sono determinati dal regolamento.

TITOLO VIII - CONTABILITA' E FINANZA

Art. 58 PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA – CONTROLLO

1. Il Consiglio comunale approva gli strumenti di programmazione finanziaria ad esso rimessi dall'ordinamento vigente ed in particolare:
- a) la relazione previsionale e programmatica, comprensiva del programma generale delle opere pubbliche;
 - b) il bilancio di previsione pluriennale;
 - c) il bilancio di previsione annuale.
2. La Giunta comunale relaziona al Consiglio sullo stato di attuazione dei programmi.
3. La Giunta propone all'approvazione del Consiglio il rendiconto della gestione, fornendo informazioni sull'andamento finanziario del Comune, nonché sui programmi realizzati ed in corso di realizzazione.

Art. 59 GESTIONE – CONTROLLO

1. La Giunta comunale definisce gli strumenti di gestione, assicurando che l'attività del Comune sia organizzata con efficienza ed economicità, per il perseguimento di obiettivi funzionali ai programmi approvati dal Consiglio.
2. Il controllo di gestione è finalizzato a garantire, mediante un costante processo di verifica e correzione dell'attività posta in essere dal Comune, una corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche ed il conseguimento degli obiettivi assegnati ai soggetti incaricati della gestione.
3. La verifica del raggiungimento dei risultati rispetto agli obiettivi, fornisce elementi di giudizio per la valutazione dei responsabili ai quali è stata affidata la gestione delle risorse del Comune.
4. Il regolamento di contabilità definisce i criteri generali per l'esercizio delle funzioni di controllo di cui al presente articolo.

Art. 60 LA GESTIONE DEL PATRIMONIO

1. I beni patrimoniali del Comune possono essere concessi in comodato d'uso gratuito esclusivamente per

motivi di pubblico interesse.

2. I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati quando la loro redditività risulti inadeguata al loro valore ovvero si presentino opportunità di trasformazioni patrimoniali oppure sia necessario provvedere in tal senso per far fronte, con il ricavato, ad esigenze finanziarie dell'Ente o per motivi di pubblico interesse.
3. Con regolamento sono determinate le modalità di attuazione del presente articolo.

Art. 61 SERVIZIO DI TESORERIA

1. Il Comune si avvale di un servizio di tesoreria.
2. L'affidamento del servizio è effettuato, sulla base di una convenzione, deliberata in conformità all'apposito capitolato speciale d'appalto.
3. Nei limiti riconosciuti dalla legge, il Consiglio comunale definisce le modalità di riscossione volontaria o coattiva delle entrate tributarie, patrimoniali e assimilate.

Art. 62 IL REVISORE DEI CONTI

1. Il Revisore dei conti svolge le funzioni attribuite dalla legge e dallo Statuto con la collaborazione degli uffici del Comune.
2. Il Sindaco può invitare e richiedere la presenza del Revisore dei conti a partecipare alle sedute della Giunta e del Consiglio per relazionare su specifici argomenti.
3. Il Revisore dei conti può comunque partecipare alle sedute del Consiglio comunale.

TITOLO IX - I SERVIZI PUBBLICI

Art. 63 PRINCIPI

1. I servizi pubblici locali sono disciplinati dalla legge regionale e dalla legge provinciale, nel rispetto degli obblighi della normativa comunitaria.
2. La gestione dei servizi pubblici locali, in qualsiasi forma effettuata, si ispira ai principi di eguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione, efficienza ed efficacia.
3. Le funzioni di vigilanza e di controllo nei confronti dei soggetti cui è affidata la gestione dei servizi pubblici è svolta dal Comune, anche in forma associata, attraverso strutture specificamente qualificate.
4. Il Comune promuove forme concrete di collaborazione e partecipazione da parte dei cittadini per la realizzazione di servizi e di altre attività connesse alla gestione del patrimonio e dell'ambiente.

Art. 64 TARIFFE

1. Il Comune esercita la potestà impositiva e decisionale autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, nei limiti stabiliti dalla legge, secondo criteri di giustizia e nel perseguimento dei fini statutari.
2. Nella determinazione della politica tariffaria:
 - a) si tiene conto, di norma, del criterio della tendenziale copertura dei costi di gestione;
 - b) si possono prevedere modalità e forme agevolative, in via generale o per determinate categorie di utenti secondo la capacità contributiva degli stessi e il numero dei componenti del nucleo

familiare, quando vi siano particolari ragioni di carattere sociale; in tal caso, gli strumenti finanziari e contabili sono redatti in modo da evidenziare la provenienza e la dimensione del finanziamento integrativo.

3. L'istituzione delle tariffe relative all'utilizzo di beni e servizi pubblici e i relativi aggiornamenti, spettano alla Giunta comunale in coerenza con gli indirizzi di programmazione finanziaria.

4. Spetta al Consiglio comunale la determinazione delle tariffe relative ai servizi pubblici locali nei seguenti casi:

a) servizi gestiti in forma indiretta, qualora la tariffa costituisca parte essenziale del contratto di servizio;

b) in ogni caso, qualora la determinazione delle tariffe sia rimessa dalla legge ai regolamenti comunali.

5. Le tariffe sono deliberate entro il 31 dicembre antecedente l'anno di loro decorrenza e comunque entro i termini di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio cui si riferiscono.

6. Si prescinde dal termine di cui al comma 5 per le tariffe determinate in seguito all'assunzione di nuovi servizi pubblici.

Art. 65 PARTECIPAZIONE A SOCIETA' DI CAPITALI

1. Il Comune può partecipare a società di capitali aventi ad oggetto lo svolgimento di attività o la gestione di servizi pubblici o di pubblico interesse, nonché di attività imprenditoriali diverse dalla gestione di servizi pubblici.

2. Esso aderisce alla società mediante motivata deliberazione assunta dal Consiglio Comunale, con la quale è determinata la quota di partecipazione e le condizioni statutarie cui questa sia eventualmente subordinata.

3. Il Sindaco esercita i diritti spettanti al Comune come socio e partecipa all'assemblea. Qualora non possa intervenire personalmente, delega il vice Sindaco o, in caso di impossibilità di questi, un altro componente della Giunta.

4. Sente la Giunta comunale sugli argomenti posti all'ordine del giorno dell'assemblea. Qualora l'urgenza non lo consenta, informa delle questioni trattate la Giunta nella seduta successiva.

5. È riservata al Consiglio comunale ogni determinazione spettante al Comune sulle modifiche statutarie della società, sulla partecipazione ad aumenti di capitale, sulla dismissione e variazione della partecipazione.

TITOLO X - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 66 REVISIONE DELLO STATUTO

1. Per revisione dello Statuto si intende sia l'adozione di un testo integralmente nuovo, che la parziale modifica dell'articolato vigente.

2. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati; qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in due successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte consecutive la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

3. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto produce effetti solo a seguito dell'entrata in vigore di un nuovo Statuto.

Art. 67 NORME TRANSITORIE

1. Per i procedimenti non ancora conclusi alla data di entrata in vigore del presente Statuto continua ad applicarsi la disciplina previgente.
2. Continuano a trovare applicazione per quanto compatibili con le norme in materia di ordinamento dei comuni e con il presente Statuto, i regolamenti in vigore.

Art. 68 DISPOSIZIONI FINALI

1. Lo Statuto, dopo l'approvazione, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi, nonché inviato in copia, non appena esecutivo, alla Giunta regionale ed al Commissario del Governo della Provincia autonoma di Trento.
2. Lo Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all'albo pretorio del Comune.
3. Spetta al Consiglio comunale l'interpretazione autentica delle norme dello Statuto, secondo i criteri ermeneutici delle norme giuridiche di cui alle pre leggi del Codice civile.
3. A partire dal secondo anno successivo a quello di approvazione gli importi in euro di cui al presente statuto si intendono automaticamente aggiornati con il primo gennaio di ogni anno in proporzione agli aumenti del costo della vita accertati e resi pubblici dall'Istituto Centrale di Statistica a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione.